

EMILIANO NICOLINI

PER UN NUOVO CONCETTO DI BENE ECCLESIASTICO:
UNO IUS COMMUNE EX CAN. 1254 ss.
APPLICATO A TUTTI GLI ENTI PERSONIFICATI

SOMMARIO

1. *La stretta connessione tra l'ecclesiasticità del bene e il conferimento della personalità giuridica.* – 1.1. *Il principio della normalità dei controlli e il modello del CCEO.* – 2. *I beni delle associazioni non personificate ma dotate di recognitio.* – 3. *I beni dei singoli fedeli e delle associazioni prive di recognitio.* – 4. *Le res sacrae e le res pretiosae.*

1. La stretta connessione tra l'ecclesiasticità del bene e il conferimento della personalità giuridica

Prima di introdurre nello specifico l'argomento oggetto del presente lavoro, va fatto un breve cenno alla nozione di 'beni temporali' il cui riferimento è d'obbligo ogni qualvolta si parli, nell'ambito del diritto canonico, di gestione amministrativa a contenuto patrimoniale. Come mette in evidenza l'aggettivo 'temporale', trattasi di una realtà legata al tempo, precisamente di tutte quelle cose necessarie per soddisfare i bisogni dell'uomo e che, al contempo, sono fornite di una propria valenza economica e costituiscono oggetto di diritto protetto, come tale, dall'ordinamento giuridico: la presenza simultanea e necessaria di tali requisiti permette di distinguere, in generale, il concetto di 'bene temporale' (*bonum*) da quello più generico di 'cosa' (*res*), ove quest'ultima nozione assume il significato precipuo di "una realtà che è nel mondo fisico e che ha una propria utilità economica per gli uomini e che può venire nel dominio degli uomini"¹. Bisogna aggiungere

* Questo articolo anticipa alcuni risultati di un più ampio studio relativo ai rapporti patrimoniali all'interno degli enti ecclesiastici.

¹ DE PAOLIS, V., *I beni temporali della Chiesa*, Bologna, 1995, p. 10. L'autore, sebbene rilevi che tale distinzione non ha molta importanza in quanto può succedere che talvolta "sia i beni che le cose hanno un significato molto più ampio, e a volte sono sinonimi", cerca, tuttavia, di definirne in linea generale i caratteri distintivi, evidenziando che il concetto di *bene* "è più stretto di quello di cosa" e da cui si distingue per il fatto che è tale solo ciò che può essere oggetto di diritto e perché taluni beni nel senso economico e giuridico possono anche non appartenere al mondo fisico (al contrario di quanto accade per le 'res') come, ad esempio, i beni incorporali e i diritti reali e di obbligazione.

che il requisito della valenza economica, sempre ai fini della definizione di ‘bene temporale’, prescinde dall’eventuale connessione con l’elemento spirituale il quale, invece, assumeva precipuo rilievo sotto la vigenza del *codex* del 1917²; in effetti il codice pio-benedettino distingueva da un lato i beni puramente spirituali e, dall’altro, quelli con un valore economico suddivisi in temporali e misti (*res mixtae*), ed intesi, gli ultimi, come quei beni forniti di un sostrato economico e connessi con cose o attività spirituali da cui potevano o meno essere separati³.

All’interno della categoria dei beni temporali presi in considerazione specificatamente dal *codex* attuale, senza alcun rinvio alle definizioni romanistiche e civilistiche, occorre separare, ai fini della disciplina sulla loro amministrazione, quelli ‘ecclesiastici’, le *res sacrae* e le *res pretiosae*⁴: la loro caratteristica comune, per riprendere il discorso appena fatto, è comunque quella della ‘temporalità’, ossia l’essere di natura economica e, dunque, utili o perché producono un reddito per il raggiungimento dei fini ecclesiali (e per questo sono detti beni ‘strumentali’ in senso stretto) o perché destinati direttamente ad una funzione ecclesiastica (per questo denominati beni ‘finali’ come, ad esempio, gli edifici di culto). I beni ecclesiastici sono sicuramente quelli cui il codice del 1983 dedica più attenzione, anche considerato, come si vedrà nel corso del lavoro, che le *res pretiosae* e le *res sacrae* ne costi-

² Così il can. 726 del codice pio-benedettino: “*Res de quibus in hoc libro agitur quaeque totidem media sunt ad Ecclesiae finem consequendum, aliae sunt spirituales, aliae temporales, aliae mixtae*”.

³ Sul punto SHOUPPE, J.P., *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, Milano, 1997, p. 35, ove si rileva che ha perso valore nell’attuale legislazione canonica la “vecchia distinzione tra beni puramente spirituali (sacramenti, sacramentali, indulgenze...) ed i beni con valore economico; v. anche MORENO ANTON, M.G., *Algunas consideraciones en torno al concepto de bienes eclesiásticos en el c.i.c. de 1983*, in *Revista española de derecho canónico*, 44 (1987), p. 77. Per l’autore sussisterebbe, ancora, la distinzione tra beni spirituali e quelli temporali, sebbene non sia stata riportata in alcuna delle disposizioni codiciali la nozione di cui al can. 726 del *codex* del 1917; a conferma di ciò, continua l’autore, si può osservare “il Libro IV recante ‘La funzione di santificare della Chiesa’ in cui si regolano quelle prima chiamate cose spirituali e, soprattutto, il titolo contenuto nel Libro V ‘I beni temporali della Chiesa’”; per la suddivisione – vigente il *codex* pio-benedettino – delle *res ecclesiasticae* in *spirituales*, *temporales* e *mixtae* cfr. VIOLARDO, J., *De bonis Ecclesiae temporalibus*, Roma, 1954, p. 7-9.

⁴ ROVERA, V., *I beni temporali della Chiesa*, in *La normativa del nuovo codice*, Brescia, 1983, p. 265.

tuiscono o ne possono costituire (rispettivamente le prime e le seconde) una sottospecie.

Partendo dalla definizione dei ‘beni ecclesiastici’ vigente il *codex pio-benedettino*, essi s’identificavano ex can. 1497 § 1 con i “*bona temporalia, sive corporalia, tum immobilia tum mobilia, sive incorporalia, quae vel ad Ecclesiam universam et ad Aposolicam Sedem vel ad aliam in Ecclesia personarum moralem pertineant*”; dunque il profilo soggettivo dell’appartenenza del bene ad una persona morale o giuridica ecclesiastica era sufficiente per poter parlare di *bona ecclesiastica* e, come tali, essi erano sottomessi alla giurisdizione dell’autorità ecclesiastica che si realizzava – per quanto concerne l’aspetto patrimoniale – con il diritto di visita (cfr. can. 1491), la rendicontazione annuale (cfr. can. 1492), la vigilanza (cfr. can. 1493), ecc...⁵.

Il criterio della soggettività o della titolarità quale elemento distintivo della ecclesiasticità del bene è mantenuto nella legislazione attuale, ove possono ravvisarsi due linee di tendenza di cui l’una (quella prevalente) ancora il significato generico di ‘bene ecclesiastico’ esclusivamente al fatto dell’appartenenza al patrimonio delle persone giuridiche pubbliche⁶, l’altra (piuttosto isolata) parla di ‘bene ecclesiastico in

⁵ Le restanti associazioni o entità che non avevano personalità morale ecclesiastica, anche se lodate o raccomandate dalla gerarchia, non erano dotate della capacità di possedere beni ecclesiastici, tant’è che in riferimento ai loro beni si parlava di ‘*bona laicalia*’ sottoposti ad un controllo dell’autorità ecclesiastica assai meno penetrante: in definitiva si può affermare che i beni di tali associazioni erano sottoposti all’intervento dell’autorità ecclesiastica *sicut et ipsi fideles singuli*, ossia solo in relazione al “compimento delle opere pie, alla vigilanza sopra la fede e gli errori o perché non si introducano abusi nella disciplina ecclesiastica...” (AZNAR GIL, F.R., *La administración de los bienes temporales de la Iglesia*, Salamanca, 1993, p. 44); per Lombardia la persona morale ha adempiuto ad una funzione importante nel diritto canonico, e precisamente “che i beni diretti a fini ecclesiastici abbiano dei soggetti di dominio nell’ordine interno della Chiesa, senza detrimento della unità di questa, e che si distinguano con nitidezza da quelli che sono ‘*sub dominio privatorum*’” (LOMBARDIA, P., *Persona jurídica en sentido lato y en sentido estricto*, in *Acta Conventus Internationalis Canonistarum*, Romae, 1970, p. 172-173); in tal senso anche LO CASTRO, G., *Personalità morale e soggettività giuridica nel diritto canonico*, Milano, 1974, p. 214-215, il quale, dopo aver commentato la sentenza del Tribunale della S. R. Rota, *coram Sabbatini* del 3 febbraio 1960, conclude, in sintonia con essa, che la personalità giuridica o morale costituisce “l’unico supporto su cui si possa fondare la titolarità dei beni ecclesiastici, in base al quale, anzi, giudicare l’ecclesiasticità dei beni”.

⁶ Così si è espressa fino ad ora la dottrina, tra cui SHOUPPE, J.P., *Elementi cit.*, p. 36 e ss.; MARTINEZ PRIETO, V., *Iniciativa privada y personalidad jurídica: las personas jurídicas privadas*, in *Ius canonicum*, 25 (1985), p. 573; PERLASCA, A., *I beni delle persone giuridiche private* (can. 1257 § 2), in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 12 (1999), p.

senso ampio' con riferimento ai beni di tutte le persone giuridiche canoniche (pubbliche e private)⁷. Più precisamente secondo il primo indirizzo, che tiene in prevalente considerazione, ai fini della disciplina patrimoniale, la novità dell'introduzione delle persone giuridiche private e la loro distinzione da quelle pubbliche, la nozione di 'bene ecclesiastico' viene ad essere strettamente legata alla personalità giuridica pubblica concessa dall'ordinamento canonico, adducendo a proprio favore, oltre alla precipua natura di siffatto ente⁸, il contenuto letterale del can. 1257 § 1 il quale definisce 'beni ecclesiastici' solo quei beni temporali appartenenti alla Chiesa universale, alla Sede Apostolica e alle altre persone giuridiche pubbliche, mentre il § 2 testualmente recita che "i beni temporali appartenenti alle persone giuridiche private sono retti dai propri statuti e non dai canoni di cui al Libro V, a meno che non si disponga espressamente altro": da ciò discende che i beni delle persone giuridiche private, giacché non rientranti nel patrimonio di un ente 'pubblico', andrebbero qualificati, più semplicemente, 'beni ecclesiali privati' o 'privati'⁹.

380 e ss.; DE PAOLIS, V., *I beni temporali della Chiesa* cit., p. 98; MORGANTE, M., *L'amministrazione dei beni temporali della Chiesa*, Casale Monferrato, 1993, p. 13 e ss.; BUENO SALINAS, S., *La noción de la persona jurídica en el derecho canónico*, Barcellona, 1985, p. 227 e ss.; SERIAUX, A., *Droit canonique*, Paris, 1996, p. 655 e ss.; LÓPEZ ALARCÓN, M., *La titularidad de los bienes eclesíasticos*, in *El derecho patrimonial canónico en España* (XIX Semana Española de Derecho Canonico), Salamanca, 1985, p. 7 e ss.; MISTÒ, L., *I beni temporali della Chiesa*, in *Il diritto nel mistero della Chiesa*, 1992, Roma, p. 350 e ss.

⁷ AZNAR GIL, F.R., *op. cit.*, p. 52-53.

⁸ Il contenuto letterale di cui al can. 1257 sembra *prima facie* confermare l'argomento principale sostenuto dalla dottrina prevalente a giustificazione della definizione di 'bene ecclesiastico', ossia la natura della persona giuridica pubblica essenzialmente diversa da quella della persona giuridica privata, la cui diversità non può non riverberarsi anche sulla qualità della loro attività; pertanto possono chiamarsi beni ecclesiastici solo quelli appartenenti alle persone giuridiche pubbliche della Chiesa, "in quanto solo tali persone perseguono istituzionalmente, e quindi a nome della Chiesa, i fini ecclesiali", e come tali vanno sottoposti ad un particolare controllo da parte dell'autorità gerarchica per il tramite di una legislazione apposita che è quella di cui al Libro V (DE PAOLIS, V., *Dimensione ecclesiale dei beni temporali destinati ai fini ecclesiali*, in *Periodica de re canonica*, 84 (1995), p. 87, 88 e 100); in tal senso anche PERLASCA, A., *I beni delle persone giuridiche private* cit., p. 381 e ss.

⁹ A favore della qualifica precipua di beni 'ecclesiali privati' cfr. SHOUPPE, J.P., *op. cit.*, p. 38: "ci sembra preferibile parlare di beni ecclesiali privati, termine che esprime adeguatamente la natura di questi mezzi: anche se non gestiti a nome ufficiale della Chiesa, devono essere adoperati per scopi ecclesiali, a norma degli statuti pro-

Malgrado la denominazione di beni ‘ecclesiali privati’ sia maggiormente apprezzabile rispetto a quella più riduttiva e scarna di ‘beni privati’, giacché mette in evidenza che i *bona temporalia* appartenenti alle persone giuridiche private si distinguono dai beni dei singoli fedeli¹⁰ in forza dei fini ecclesiali che devono pur sempre perseguire tutte le associazioni per essere *in Ecclesia* (cfr. cann. 215; 298; 299) e dei conseguenti controlli cui esse sono sottoposte, si ritiene, tuttavia, che nessuna delle due risulti pienamente condivisibile: con l’aderire ai suddetti orientamenti non si coglierebbe a pieno il reale significato della distinzione tra persona giuridica pubblica e quella privata, soprattutto per quanto concerne la disciplina patrimoniale. Innanzitutto, per chiarire quanto appena detto, bisogna partire dal can. 116 § 1, il quale stabilisce che le persone giuridiche pubbliche sono quelle costituite dalla competente autorità ecclesiastica affinché esplichino il compito loro affidato in vista del bene pubblico ed agendo in nome della Chiesa: dunque, facendo così un breve accenno ai caratteri distintivi della persona giuridica pubblica, questi consisterebbero *a)* nella costituzione ad opera della competente autorità ecclesiastica a norma del diritto; *b)* nel compiere entro i fini propri della Chiesa, quelli di cui al can. 114 § 2¹¹, il compito loro affidato in vista del bene pubblico; *c)* nell’agire a nome della Chiesa.

Tra di essi quello più caratterizzante è l’ultimo in quanto, sia l’ere-

pri e sotto la vigilanza dell’autorità ecclesiastica competente”; cfr. MARTINEZ PRIETO, V., *op. cit.*, p. 573, il quale parla semplicemente di ‘beni privati’.

¹⁰ Gli unici – come si vedrà – insieme ai beni delle associazioni private non fornite di *recognitio* ex can. 299 § 3 che possono vedersi attribuita, propriamente, la qualifica di beni privati *tout court* e sottoposti, fondamentalmente, alla disciplina civilistica.

¹¹ Tale canone stabilisce che: “§ 1 Le persone giuridiche sono costituite o dalla stessa disposizione del diritto oppure dalla concessione speciale da parte della competente autorità data per mezzo di un decreto, come insieme sia di persone sia di cose ordinati ad un fine corrispondente alla missione della Chiesa, che trascende il fine dei singoli. § 2 Come fini di cui al § 1 s’intendono quelli attinenti ad opere di pietà, di apostolato o di carità sia spirituale sia temporale”; circa la secondarietà dei fini per quanto concerne la distinzione tra persone giuridiche private e pubbliche cfr., per tutti, PUNZI NICOLÒ, A. M., *Gli enti nell’ordinamento della Chiesa*, Padova, 1983, p. 82, ove si rileva che, sebbene ai sensi del can. 301 § 1 sussistano delle finalità riservate alle associazioni pubbliche, non si può dimenticare che “le specificazioni e le differenziazioni tra i fini spirituali non sono che relative e secondarie, ponendosi in definitiva come caratterizzazioni di scopi bensì diversi, ma tutti concorrenti a realizzare l’unico e fondamentale fine della intera *societas*”.

zione da parte dell'autorità competente che l'ulteriore elemento dei fini propri di cui al can. 114 § 2 (tra i quali vanno ricompresi gli scopi *ex* can. 298 § 1 enunciati per tutte le associazioni di fedeli e quelli *ex* can. 1254 § 2 riferiti, segnatamente, ai beni temporali) si estendono anche alle persone giuridiche private: è, dunque, solo l'espressione *agere nomine Ecclesiae* ad indicare il fulcro della distinzione e che mette in evidenza una particolare connessione con il fine istituzionale della Chiesa stessa¹². In dettaglio la gerarchia, con l'erezione della persona giuridica pubblica, si assume, in modo assai impegnativo, la responsabilità di garantire l'autenticità ecclesiale dello stesso ente, trattandosi di soggetti attraverso cui l'autorità ecclesiastica decide di perseguire, in modo diretto e immediato, i fini istituzionali della Chiesa¹³: siffatto maggiore coinvolgimento vale altresì nel caso delle associazioni pubbliche che perseguono fini non riservati alla sacra gerarchia (cfr. can. 301 § 2), di cui è sintomatico il fatto che i loro scopi non vengono determinati liberamente dai fedeli (come accade nelle associazioni private) ma, diversamente, sono pur sempre stabiliti dall'autorità superiore per supplire alla carenza delle associazioni private in certi ambiti¹⁴.

Fatte queste brevi osservazioni sui contenuti del can. 116 § 1, va rilevato che la dottrina prevalente, in ordine alla definizione dei beni appartenenti agli enti personificati, sembra ritenere la suddetta ingerenza della gerarchia tale, ricordo, da divenire corresponsabile dell'attività dell'ente nel caso delle persone giuridiche pubbliche, quasi che fosse 'qualitativamente' diversa rispetto a quella sua implicazione che è presente in tutti gli altri enti associativi. Si reputa che sia questa la premessa da cui parte l'indirizzo maggioritario visto che giunge a qualificare i beni afferenti le persone giuridiche private con una denominazione del tutto differente e autonoma (nel caso 'ecclesiali' o 'ecclesiali privati') da quella utilizzata per i beni di quelle pubbliche (specificatamente 'ecclesiastici')¹⁵;

¹² In tal senso NAVARRO, L., *Diritto di associazione e associazioni di fedeli*, Milano, 1991, p. 206; cfr. r. Lo Castro, G., *Il soggetto e i suoi diritti nell'ordinamento canonico*, Milano, 1985, p. 106.

¹³ V. PERLASCA, A., *I beni delle persone giuridiche private* cit., p. 386-387: "Le persone giuridiche private sono costituite dalla competente autorità ecclesiastica, ordinariamente su istanza degli interessati e, a differenza di quelle pubbliche, non *agunt nomine ecclesiae*, cioè non sono soggetti attraverso cui l'autorità ecclesiastica persegue fini istituzionali della Chiesa".

¹⁴ NAVARRO, L., *Diritto di associazione* cit., p. 206.

¹⁵ DE PAOLIS, V., *Nota sul significato di bene temporale*, in *Periodica de re canonica*, 84 (1995), p. 159. L'autore, in opposizione al pensiero di Aznar Gil per il quale

anzi, proprio per questo motivo, pare che il predetto orientamento, nel cercare di trovare una definizione per i beni in proprietà delle persone giuridiche private, centri l'attenzione principalmente sulla loro dimensione comunque 'ecclesiale' ed in base alla quale acquista rilievo primario il perseguimento dei fini ecclesiali comune a tutte le realtà associative¹⁶: in altri termini, il fatto che l'ingerenza della gerarchia sulle persone giuridiche private, rispetto a quella che si realizza sugli enti pubblici, non possa essere ricondotta ad una semplice differenza di grado, porta l'indirizzo stesso ad escludere il criterio della natura dell'ente (che attiene, direttamente, al diverso modo di perseguire gli stessi fini ecclesiali e alla conseguente e differente vigilanza specifica da parte della gerarchia) per identificarne il regime patrimoniale. Sotto questo profilo tutti i beni sono ecclesiali indipendentemente dal loro proprietario, tant'è che López Alarcón (di cui, però, si condivide l'opinione solo in parte) parla di *genere ecclesiale* in riferimento ai beni di tutte le persone giuridiche e le associazioni fornite di *recognitio*, mentre di *specie ecclesiastico* con riguardo soltanto ai beni degli enti pubblici¹⁷.

In realtà l'implicazione della gerarchia nell'attività di ogni persona giuridica, pur se espressa al massimo grado con l'asserzione precipua *agere nomine Ecclesiae*, è qualitativamente identica in tutte le associazioni di fedeli: in pratica la differenza tra gli enti 'pubblici' e quelli 'privati' in forza del fatto che i primi agiscono a nome della Chiesa non è così netta come sembra potersi dedurre dalla conclusione dell'indirizzo maggioritario in base a cui, ricordo, i beni delle persone giuridiche sono distinti

si può parlare di beni ecclesiastici in senso ampio con riferimento ai beni di tutte le persone giuridiche, rileva che la differenza tra le persone giuridiche private e quelle pubbliche non può "essere ricondotta, da un punto di vista giuridico, "a una semplice differenza di grado"; inoltre, continua l'autore, la natura delle persone giuridiche "si ripercuote certamente anche sul loro agire e sulla responsabilità delle azioni di fronte alla comunità ecclesiastica. Parlare di ecclesiasticità sia per le persone giuridiche pubbliche che per quelle private non presenta problemi: la questione decisiva e si tratti della stessa ecclesiasticità. Che non si tratti della stessa ecclesiasticità risulta chiaro proprio dalla distinzione delle persone giuridiche in pubbliche e private fatta dal can. 116".

¹⁶ Così SHOUPPE, J.P., *op. cit.*, p. 37 ss; DE PAOLIS, V., *Dimensione ecclesiale* cit., p. 78-79, il quale sottolinea che i beni ecclesiastici (cfr. r. can. 1257 § 1), quelli delle persone giuridiche private e i beni delle associazioni private di fedeli benché non siano erette in persona giuridica, sono tutti contraddistinti da una chiara finalità ecclesiale.

¹⁷ LÓPEZ ALARCÓN, M., commento al can. 1257, in *Comentario exégetico al Código de derecho canónico*, Pamplona, 1996, p. 61.

in due categorie, anzi si può dire che essa si riduca ad una differenza più 'quantitativa' che 'qualitativa' nel senso di una diversa gradazione di una stessa ecclesiasticità¹⁸; a tal proposito, si evidenzia come tra tutti i soggetti collettivi della Chiesa vi sia una unitarietà di fondo determinata "da un lato nella *communio*, la relazione orizzontale con tutte le componenti del Popolo di Dio, e dall'altro nella *relatio hierarchica* che le situa –correttamente– là dove possono meglio perseguire, sia pure autonomamente, un fine che è (e non può essere altro che) coordinato al fine generale dell'ordinamento"¹⁹. Un indizio a conferma di siffatta differenza più quantitativa che qualitativa, lo si riscontra appurando che il perseguimento degli scopi *intuitu boni publici*, collegato all'espressione *agere nomine Ecclesiae* utilizzata per definire la qualifica delle persone giuridiche pubbliche (cfr. can. 116 § 1), non è esclusivamente riferito ad esse giacché la medesima asserzione si ritrova altresì nel can. 223 secondo cui "qualsiasi attività dei fedeli deve essere dagli stessi fedeli improntata e dall'autorità gerarchica indirizzata al bene comune"²⁰; tra l'altro si po-

¹⁸ BONNET, P.A., *Pubblico e privato nell'identità delle associazioni disciplinate dal diritto ecclesiale*, in *Raccolta di scritti in memoria di Angelo Lener*, a cura di Brunetto Carpino, Napoli, 1989, p. 302. L'espressione *agere nomine Ecclesiae* implicante per la persona giuridica pubblica "il trascinare in qualche modo con sé nella propria attività l'intero popolo di Dio, con effetti molteplici e di varia natura all'interno, in rapporto ai fedeli, e con conseguenze anche all'esterno specialmente con riferimento alla stessa immagine della chiesa [...] attiene a un elemento che non può non mancare a livello di enti in generale, seppure sia particolarmente incisivo per quelli 'pubblici'.

¹⁹ PUNZI NICOLÒ, A.M., *Libertà e autonomia degli enti nella Chiesa*, Torino, 1999, p. 135; MESTER, S., *I beni temporali della Chiesa*, in *Apollinaris*, 57 (1984), p. 59: il fatto che la persona giuridica privata sorga per volontà della Chiesa e come tale diventi *subiectum iurium et onerum*, è sintomatico di come i suoi beni non siano "privati o profani, ma sono beni di una persona giuridica ecclesiastica".

²⁰ BONNET, P.A., *op. cit.*, p. 302-303; v. anche SCHULZ, W., *Le associazioni nel diritto canonico*, in *Il dir. eccl.*, 99 (1988), p. 358-359, per il quale il riferimento esplicito del can. 116 § 1 *intuitu boni publici* solo per le persone giuridiche pubbliche, non significa che le persone giuridiche private agiscono *intuitu boni privati*, considerato che anch'esse agiscono per il perseguimento del fine pubblico ecclesiale, seppure non nomine *Ecclesiae*; così anche MONTAN, A., *Le associazioni di fedeli nel Codice di diritto canonico*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 3 (1990), p. 335: per l'A. 'l'agire a nome della Chiesa' non significa che solo le associazioni pubbliche possano operare in funzione ecclesiale, "ogni fedele, anche associato ad altri fedeli, partecipa della missione della Chiesa, e perciò opera in funzione ecclesiale", ma che con l'atto di erezione l'autorità ecclesiastica, proprio perché atto magisteriale-pastorale, diviene garante dell'autenticità ecclesiale dell'associazione, ossia "garantisce la conformità dei fini dell'associazione con i fini ecclesiali [...]", garantisce "che l'associazione realizza i criteri di

trebbe dire, in generale, che il 'bene pubblico' è la stessa *aedificatio Ecclesiae* cui sono tenuti tutti i fedeli singolarmente o associati ad altri individui²¹.

Quindi, basterebbe già la semplice constatazione di una diversa gradazione, soltanto quantitativa, di una stessa ecclesiasticità²², in relazione all'attività, in generale, dell'ente, per non ritenere adeguata la suddivisione dei beni temporali in due categorie del tutto diverse come se appartenessero a degli enti di cui una specie con una natura di stampo prettamente privatistica e l'altra di stampo pubblicistica²³; addirittura, con il fare un ulteriore passo in avanti, la stessa differenza quantitativa, sotto il profilo esclusivo degli interventi di genere patrimoniale (salvi pochi casi in senso contrario che si definiscono 'eccezioni allo *ius commune*'), si annulla!

Il fatto che il regime patrimoniale delle persone giuridiche private venga disciplinato in via primaria dai "propri statuti e non da questi canoni, a meno che non si disponga espressamente altro", come detta il codice (cfr. can. 1257 § 2), non significa necessariamente escludere che il diritto statutario non possa coincidere con quello universale; l'espressione *nisi expresse aliud caveatur* è interpretabile nel senso stretto di eccezione, che potrebbe contraddire ciò che qui si sostiene, solo se non si tengono nella dovuta considerazione alcune osservazioni che, invece, in materia patrimoniale hanno valore primario. Innanzitutto l'avverbio *expresse* non può essere inteso in quell'accezione di *explicite* giacché, questa, è soltanto uno dei suoi significati, cui si riconnette anche quello di una qualsiasi manifestazione implicita della volontà del legislatore²⁴: ora, proprio siffatta osservazione, rende estensi-

ecclesialità stabiliti per le associazioni pubbliche e che risulta utile e opportuna per la vita della Chiesa"

²¹ Si può dire che la distinzione tra persone giuridiche pubbliche e private ripspecchia quel diritto appartenente a ciascun fedele di partecipare all'*aedificatio Ecclesiae* di cui al can. 208, seppure con modalità diverse secondo la condizione e i *munera* di ciascuno (sul punto Parlato, V., *I diritti dei fedeli nell'ordinamento canonico*, Torino, 1998, p. 25 e ss.).

²² A favore di una diversa gradazione di una stessa 'ecclesiasticità' per tutti gli enti associativi *in Ecclesia*, si esprime PUNZI NICOLÒ, A. M., *Libertà* cit., p. 139.

²³ Cfr. PUNZI NICOLÒ, A.M., voce *Persone giuridiche*, in *Enc. Giur.*, XXIII, Roma, 1990, p. 3.

²⁴ SHOUPPE, J.P., *Elementi* cit., p. 41: per l'autore il termine *nisi expresse aliud caveatur* di cui al can. 1257 § 2 va interpretato nel senso di una qualsiasi volontà del legislatore sia implicita che esplicita, e pertanto ogni norma destinata alle persone giuridiche soddisfa tale requisito: così il can. 1263 sul tributo straordinario applicabile

bili agli enti privati tutte le norme di cui al Libro V ove si parli genericamente di persone giuridiche. Va poi valutata l'esigenza di tutela del patrimonio stabile cui sono rivolti, in genere, gli interventi di vigilanza, e la cui sussistenza è configurabile sia per gli enti pubblici che per quelli privati²⁵; ancora, nello stesso senso, la già citata differenza, in generale soltanto quantitativa e non già qualitativa, circa l'intervento della gerarchia nelle due specie di enti e che, tra l'altro, ai fini dell'ingerenza specifica di tipo patrimoniale, è rilevante solo per certi casi (le c.d. eccezioni allo *ius commune*), infine lo stesso § 2 di cui al can. 1257 non dice espressamente che i beni delle persone giuridiche private non sono ecclesiastici, ma più semplicemente ne omette la qualifica²⁶.

Forse la disposizione codiciale che meglio di qualunque altra mette in rilievo, simultaneamente, siffatte riflessioni è quella di cui al can. 1295 ove è prescritto il rispetto, da parte degli statuti di ciascuna persona giuridica, della normativa sulle alienazioni (cann. 1291-1294); tale norma viene interpretata nel senso che l'Ordinario, prima di approvare gli statuti -condizione previa al conseguimento della personalità giuridica – dovrebbe verificare la loro rispondenza ai requisiti di cui ai

alle persone giuridiche diverse da quelle pubbliche e alle persone fisiche; il can 264 a proposito del tributo per il seminario imponibile a tutte le persone giuridiche ecclesiastiche aventi sede nella diocesi; il can. 1265 sul divieto di collette per tutte le persone, salvo la licenza dell'Ordinario, il can. 1267 § 1 sulla presunzione che le offerte fatte agli amministratori di qualunque persona giuridica ecclesiastica si presumono fatte alla stessa persona giuridica; *contra* PALESTRO, V, *La disciplina canonica in materia di alienazioni e locazioni* (can. 1291-1298), in *I beni temporali della Chiesa*, Città del Vaticano, 1999, p. 156; PÉRISSET, J.-C., *Les biens temporels de l'Église*, Fribourg, 1996, 215-217; contro l'applicazione del can. 1295 agli enti privati v. anche FUENTES, J.A., commento al can. 325, in *Comentario exégetico* cit., 1996, p. 536, per il quale affinché i cann. 1291-1295 possano applicarsi anche alle associazioni private, è necessario un espresso riferimento ad esse come previsto dal can. 1257 § 2, altrimenti in caso contrario sparirebbe la differenza tra associazioni pubbliche e private.

²⁵ V. SHOUPPE, J.P., *op. cit.*, p. 131.

²⁶ A conferma di come il significato dell'aggettivo 'ecclesiastico' non sia suscettibile di essere interpretato solo nel senso di un bene appartenente ad una persona giuridica pubblica, v. Fedele, P., voce *Beni ecclesiastici*, in *Enc. dir.*, V, Milano, 1959, p. 189, secondo il quale "con l'espressione beni ecclesiastici s'intende far riferimento a tutti i beni materiali o immateriali, immobili o mobili destinati immediatamente o mediamente al conseguimento dei fini della Chiesa, cioè destinati al soddisfacimento degli scopi di culto e dei bisogni dei religiosi – chiese, arredi, sacri, ecc... – o al sostentamento degli ecclesiastici ed a procurare i mezzi necessari per l'esercizio del culto – fondi rustici, denaro, ecc... –".

cann. 1291-1294, rifiutando, in caso contrario, l'*approbatio*²⁷; più in dettaglio, è possibile desumere, da essa, l'esigenza di tutela del patrimonio stabile (cfr. can. 1291), il significato dell'avverbio *expresse* anche nel senso di una volontà implicita del legislatore (si parla, in effetti, semplicemente di 'persone giuridiche') e l'intervento identico (questa volta anche per grado quantitativo) da parte della gerarchia. Tutto ciò determina che non è possibile attribuire all'espressione suddetta "a meno che non si disponga espressamente altro" un significato in netto contrasto con la possibilità di coincidenza tra il diritto statuario delle persone giuridiche private e quello evidenziato dalla maggior parte delle disposizioni di cui al Libro V.

Per fare degli ulteriori esempi può essere citata la portata di cui al can. 1281, al can. 1267 § 2 e 1287 § 1. Nel can. 1267 § 2 è richiesto, oltre alla autorizzazione per rifiutare le offerte *maioris momenti*, il permesso dell'Ordinario per poter accettare "offerte gravate da modalità di adempimento o condizione, fermo restando il disposto del can. 1295": il canone, in riferimento a questa sua parte, non specifica se trattasi di persone giuridiche pubbliche o private, e pertanto, in virtù del principio secondo il quale l'eccezione di cui al can. 1257 § 2 può essere intesa in maniera esplicita o implicita e del fatto che nella stessa disposizione ex can. 1267 il legislatore, quando intende far riferimento in modo specifico alla persona giuridica pubblica, lo fa menzionandola espressamente, non vi è ragione per non applicare tale norma anche alle 'persone private'.

Un ulteriore intervento che può qualificarsi, comune sia agli enti privati che a quelli pubblici, risiede nell'esame del rendiconto che tutte le persone giuridiche debbono elaborare al termine di ogni anno ai sensi del can. 1284 § 2 n. 8°: al riguardo si sostiene che se nel caso delle persone giuridiche pubbliche il can. 1287 § 1 impone agli amministratori di ogni ente ecclesiastico il dovere di presentare, ciascun anno, il rendiconto all'Ordinario del luogo – che lo farà poi esaminare dal proprio consiglio per gli affari economici –, al contrario, per le persone giuridiche private, la suddetta possibilità di controllo è ammessa solo quando "[...] venga presentata una denuncia relativa all'uso dei beni fatta all'autorità da uno dei soci, o la stessa autorità nutra, per informazioni ricevute, sospetti a riguardo, è possibile che essa esi-

²⁷ MANTECÓN, M., commento al can. 1295, in *Comentario cit.*, p. 167; in tal senso anche AZNAR GIL., F.R., *op. cit.*, p. 431.

ga, qualora lo ritenga utile, un rendiconto”²⁸. Ovviamente la mera sussistenza della possibilità di estensione di quel medesimo controllo anche alle persone giuridiche private, conferma la natura di un atto di vigilanza adattabile alla struttura di entrambi gli enti anche se in un caso è normale, nell’altro, invece, assume carattere eccezionale; in altri termini, adottata la classificazione degli atti di vigilanza fondata sulle normali esigenze dell’amministrazione patrimoniale, i primi si qualificherebbero controlli di tipo ‘ordinario’ (perché periodici), viceversa i secondi di tipo ‘straordinario’.

In merito ai motivi che giustificano l’estensione degli interventi sulla straordinaria amministrazione in genere anche agli enti privati, si è già detto, con riferimento specifico al can. 1295, che è proprio tale disposizione codiciale a prevedere l’obbligo di inserimento negli statuti, di qualsiasi persona giuridica, dei requisiti di cui ai cann. 1291-1294; un ulteriore motivo che conferma tale interpretazione e, al contempo, la stessa applicabilità della portata del can. 1281 § 1 alle persone giuridiche private, si riscontra nel can. 325 § 1 ove è sancito che “l’associazione privata di fedeli amministra liberamente i beni che possiede, secondo le disposizioni degli statuti, salvo il diritto dell’autorità ecclesiastica competente di vigilare perché i beni siano usati per i fini dell’associazione”: l’affermare un intervento di vigilanza dell’autorità esterna, nel caso l’Ordinario del luogo sugli enti di ambito diocesano, perché i beni vengano amministrati in conformità ai fini ecclesiali dell’associazione, non può non ricomprendere, come contenuto minimo, quegli importanti interventi di cui ai cann. 1281 § 1 e 1291 e ss. volti proprio a tutelare il patrimonio dell’ente²⁹ considerato che, in caso contrario, la disposizione di cui al can. 325 § 1 rischierebbe di perdere di significato. Addirittura, data la loro maggiore gravità³⁰, si è sopra evidenziato che se lo statuto di qualsiasi persona giuridica non esplicitasse i controlli dell’Ordinario (cann. 1291-1294) per gli atti peggiorativi ex can. 1295, questi dovrebbe rifiutare la loro approvazione, condizione imprescindibile per l’erezione in persona giuridica.

È ovvio che la concreta applicazione dei cennati interventi presuppone la determinazione, nello statuto, dei negozi che esulano dall’ordi-

²⁸ NAVARRO, L., *Diritto* cit., p. 127.

²⁹ Cfr. AZNAR GIL, F.R., *op. cit.*, p. 398.

³⁰ La normativa relativa agli peggiorativi è volta a tutelare, da un serio pregiudizio, la stessa massa patrimoniale dell’ente che garantisce l’esistenza della persona giuridica e, quindi, il perseguimento delle proprie finalità.

narìa amministrazione; proprio siffatto presupposto rinvia, in generale, ad un ulteriore controllo di vigilanza da parte dell'Ordinario³¹, nel senso che se al momento dell'approvazione della personalità giuridica ex can. 114 lo statuto non delineasse la categoria degli atti che eccedono, in senso lato, l'amministrazione ordinaria, il Vescovo dovrebbe, anche in tal caso, rifiutare l'approvazione e procedere lui stesso alla definizione ai sensi del can. 1281 § 2³².

È utile soffermarsi su tale ingerenza; in effetti se per alcuni³³ essa non può che riferirsi alle persone giuridiche pubbliche sottoposte all'Ordinario, al contrario, si ritiene pienamente ammissibile la possibilità della sua applicazione anche agli enti privati che non abbiano specificato quali siano gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione: tale intervento, oltre che rispondere all'esigenza di tutela del patrimonio stabile³⁴ ed essere strettamente connesso a quello di cui al can. 1295, è giustificato se si pensa al fatto che il § 2 del can. 1281 parla di 'persone soggette all'Ordinario', dovendosi ricomprendere nella suddetta espressione, in forza – ancora una volta – del significato dell'avverbio *expresse* di cui al can. 1257 § 2, le persone giuridiche private³⁵.

Per di più l'ipotesi del rifiuto dell'approvazione vale non solo quando gli statuti nulla avessero previsto circa la determinazione degli

³¹ Si tratta di un intervento di vigilanza sull'amministrazione dei beni in quanto la delimitazione nello statuto degli atti di straordinaria amministrazione in genere, mira, con la sottoposizione ai relativi controlli del superiore, a tutelare la situazione economica dell'ente.

³² Così DE PAOLIS, V., *Quaestiones Miscellanea*, in *Periodica de re canonica*, 73 (1984), p. 458.

³³ PUNZI NICOLÒ, A. M., *Libertà* cit., p. 140: per l'autore, "[...] se si vuole trarre qualche conseguenza coerente dall'affermato carattere ecclesiastico che è proprio delle associazioni pubbliche", l'estensione dell'intervento di cui al can. 1281 § 2 anche agli enti privati non sarebbe possibile.

³⁴ La cui nozione, ricordo, va estesa anche per gli enti privati.

³⁵ Cfr. MAURO, T., *La disciplina delle persone giuridiche, le norme sui beni ecclesiastici e sul loro regime con riferimento all'ordinamento statale*, in *Monitor ecclesiasticus*, 109 (1984), p. 393 il quale ipotizza, addirittura, l'esclusiva applicazione del can. 1281 § 2 alle persone giuridiche private; del resto nell'*Istruzione* della CEI del 1 aprile 1992 si legge al n. 59 "*Determinazione degli altri atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano*", senza specificare se si tratti di persone giuridiche pubbliche o private, che "Il can. 1281 § 2 rinvia per l'individuazione di tali atti alle norme statuarie di ciascuna persona giuridica e, se queste tacciono in merito, alla determinazione fatta dal Vescovo diocesano con decreto generale per le persone giuridiche a lui soggette".

atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ma altresì nel caso in cui la determinazione fosse contraria alla legislazione canonica: ad esempio, si pensi a quell'atto classificato come 'ordinaria amministrazione', quando invece il Vescovo, sulla base della valutazione della situazione patrimoniale complessiva, reputi che il negozio la possa danneggiare; addirittura, la modifica degli statuti sarebbe parimenti imposta quando il contrasto venisse a crearsi in ragione di quelle disposizioni emanate dal Vescovo successivamente all'approvazione ex can. 117³⁶ e, quindi, si potrebbe affermare, assunto ad esame il caso italiano e l'*Istruzione* della CEI del 1992, che se le determinazioni statuarie non fossero corrispondenti con quelle stabilite nel decreto generale emanato dal Vescovo ai sensi del can. 1281 § 2, pur in presenza di esplicite previsioni sugli atti di straordinaria amministrazione, essi dovrebbero essere modificati di conseguenza.

Logica conseguenza di quanto appena esposto è che la vera distinzione quantitativa, e non già qualitativa, tra persone giuridiche pubbliche e private (e che comunque – si ripete – è già sufficiente di per sé per ritenere poco opportuna, in astratto, la diversa denominazione dei beni in loro possesso), si realizza non in quella materia precipua del controllo sull'amministrazione dei beni temporali (eccezion fatta per determinati e pochi interventi definiti – come già detto – 'eccezioni allo *ius commune*' ex can. 1254 e ss.), ma in relazione agli altri ambiti espressione di una disciplina più rigorosa e che si identificano, richiamando – a tal proposito – lo stesso fenomeno associazionistico data la sua importanza per comprendere a pieno gli aspetti connessi alla personalità giuridica pubblica o privata, nelle seguenti facoltà: a parte il

³⁶ CENTURIONI, L., *L'amministrazione dei beni ecclesiastici: le competenze del vescovo diocesano*, Roma, 1996, p. 74. L'intervento dell'Ordinario ai sensi del can. 1281 § 2 in tema di fissazione negli statuti degli atti che eccedono l'amministrazione ordinaria, non può essere letto solo in chiave sussidiaria nel senso che ciò sarebbe ammesso solo quando gli statuti tacessero sul punto; in effetti, nonostante la redazione del can. 1281 § 2 "ha visto l'introduzione solo sussidiaria del Vescovo diocesano" va rilevato che "il ruolo del Vescovo prevale nei termini dello scopo di vigilanza" e, pertanto, egli potrebbe intervenire non solo nell'ipotesi di silenzio degli statuti, "ma anche nel silenzio di omissione di alcuni atti che si ritengono non sottoponibili a vigilanza. L'intervento del Vescovo tendenzialmente, dunque, amplia la casistica di attenzione ed in nulla è limitato dalla previa determinazione degli statuti delle persone giuridiche a lui soggette, le quali nel caso hanno normato per difetto". Addirittura, continua l'A., se dopo l'approvazione degli statuti, le clausole relative alla determinazione degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non fossero conformi a delle disposizioni successive del Vescovo, gli statuti dovrebbero essere modificati di conseguenza.

momento costitutivo, che per le associazioni pubbliche coincide con l'erezione in persona giuridica, si tratta della superiore direzione a contenuto non patrimoniale, da parte dell'autorità ecclesiastica ex can. 312 § 1, sulle attività dell'associazione (cfr. can. 315) tra cui la conferma o la nomina del moderatore (can. 317 § 1), l'eventuale insediamento di un commissario che diriga temporaneamente, a suo nome, l'associazione oppure la rimozione 'per giusta causa' del moderatore (can. 318) sempre che il provvedimento repressivo non avvenga in seguito ad una cattiva amministrazione dei beni (in tal caso si tratterebbe, infatti, di un controllo patrimoniale di tipo 'repressivo' costituente, in ogni caso, nella ricostruzione che qui si propone, una eccezione allo *ius commune*), il fatto che nelle associazioni pubbliche il moderatore non possa svolgere al contempo compiti direttivi nei partiti politici (can. 317 § 4), la disposizione secondo la quale non può essere membro di un'associazione pubblica colui che "pubblicamente ha abbandonato la fede cattolica, chi è venuto meno alla comunione ecclesiastica e chi è irretito da una scomunica inflitta o dichiarata" (can. 316 § 1)³⁷, o, ancora, il can. 120 ove è stabilito che solo le associazioni private possono decidere lo scioglimento a norma dei propri statuti, mentre ciò non è possibile per un'associazione pubblica³⁸.

Siffatto ordine di considerazioni, ossia la distinzione, in generale, più quantitativa che qualitativa circa l'intervento della gerarchia negli enti pubblici e in quelli privati, è valutato positivamente da Aznar Gil (l'altro indirizzo, circa la definizione di 'bene ecclesiastico', citato all'inizio), sebbene questi pare adottarlo altresì per gli specifici controlli di tipo patrimoniale; così, proprio perché non è possibile stabilire una netta separazione tra le persone giuridiche pubbliche e private trattandosi, soltanto di una diversa gradazione di una stessa ecclesiasticità, egli sostiene una nozione di ecclesiasticità in senso ampio "che si riferisce a qualsiasi bene temporale appartenente ad una persona giuridica ecclesiastica"³⁹. Inoltre, l'autore, evidenzia anche un concetto di ecclesiasticità in senso

³⁷ Cfr. anche il § 2: "Coloro che, dopo essere stati legittimamente associati, vengono a trovarsi nel caso di cui al § 1, premessa un'ammonizione, siano dimessi dall'associazione, osservando gli statuti e salvo il diritto al ricorso all'autorità ecclesiastica di cui nel can. 312 § 1".

³⁸ V. BOTTA, R., *Persone giuridiche pubbliche e private nel nuovo codice di diritto canonico*, in *Il dir. eccl.*, 95 (1985), p. 344; NAVARRO, L., *Diritto di associazione cit.*, p. 175-178.

³⁹ Così AZNAR GIL, F.R., *La administración cit.*, p. 53.

stretto o tecnico-patrimoniale con cui si indica non tanto l'«ecclesiasticità» collegata alla natura di persona giuridica canonica sottoposta alla giurisdizione dell'autorità ecclesiastica quanto, piuttosto, quella relativa a un regime patrimoniale specifico avente per oggetto solo alcuni dei beni «ecclesiastici», ossia quelli appartenenti alla persona giuridica pubblica⁴⁰: in particolare, il regime tecnico-patrimoniale da ultimo descritto, sarebbe la regola scaturente dalle disposizioni di cui al Libro V considerato che, anche per Aznar Gil, i beni temporali delle persone giuridiche pubbliche sono beni ecclesiastici retti in primo luogo dalle norme del Libro V e in subordine dai propri statuti, mentre i beni temporali appartenenti a una persona giuridica privata, che non ricevono la qualifica tecnica di beni ecclesiastici, sarebbero disciplinati in genere, a tenore del can. 1257 § 2, dai propri statuti approvati dall'autorità ecclesiastica competente e, in subordine, dai canoni del Libro V solo quando *expresse aliud caveatur*⁴¹.

Non si condivide per due motivi, con riferimento al concetto di beni ecclesiastici in senso tecnico, l'opinione di Aznar Gil: uno di questi, riprendendo la critica fatta da De Paolis, ma solo per questo aspetto, si sostanzia nel fatto che la definizione di bene ecclesiastico in senso stretto – in opposizione al concetto di ecclesiasticità in senso ampio – non può essere del tutto svincolata dal riferimento alla natura dell'ente proprietario e dal collegamento con i fini ecclesiali, quasi ad indicare solo il regime concreto che li regola⁴²; l'altro, invece, potrebbe essere rintracciato nella conclusione, che può dedursi dal pensiero dell'autore – e che si reputa non opportuna –, in base alla quale il regime tecnico-patrimoniale rappresenterebbe la regola scaturente dalle disposizioni di cui al Libro V. In effetti, relativamente a quest'ultima considerazione, se si analizza attentamente il contenuto delle norme appartenenti al diritto universale, è rilevabile l'esiguità di quelle applicabili esclusivamente alle persone giuridiche pubbliche, anzi, al contrario, si può dire che esse vengono ad attribuire la qualifica di specialità al regime patrimoniale delle persone giuridiche pubbliche, rispetto ad una disciplina di *ius commune* applicabile alla gestione dei beni e alle attività di tutte le persone giuridiche⁴³: tali osservazioni

⁴⁰ In tal senso anche BOTTA, R., *Persone giuridiche pubbliche e private* cit., p. 346.

⁴¹ AZNAR GIL, F.R., *op. cit.*, p. 54-55.

⁴² DE PAOLIS, V., *Nota sul significato di bene temporale* cit., p. 159.

⁴³ Cfr. BOTTA, R., *Persone giuridiche* cit., p. 348.

valgono non solo con riguardo alle disposizioni sulla vigilanza, ma anche se si pone l'attenzione su quelle norme che evidenziano un potere impositivo dell'autorità ecclesiastica (cfr. cann. 1263; 264) o semplicemente un potere di ordinaria amministrazione attribuito agli amministratori (cfr. can. 1284 § 2, nn. 1,2,3,4,5,6; 1285; 1286 nn. 1 e 2). Invero lo stesso Aznar Gil estende, per alcuni dei controlli inerenti all'attività di straordinaria amministrazione nonché con riferimento precipuo a determinate estrinsecazioni del potere amministrativo in senso stretto, le norme previste dal Libro V anche alle persone giuridiche private, ma, forse, proprio perché si parte dalla valutazione secondo cui il regime ex can. 1254-1310 è quello che costituisce la regola che deve applicarsi alle persone giuridiche pubbliche (cfr. can. 1257 § 1) e, comunque, qualificato solo in senso tecnico sulla base del riferimento alla regolamentazione concreta senza tener conto di quello relativo all'ecclesiasticità dell'ente, sembra che non venga dato il giusto peso all'ipotesi di un sostanziale regime patrimoniale comune attinente alla natura di persona giuridica ecclesiastica: potrebbe essere rilevata, in un certo senso, una 'anomalia' quando l'autore sostiene da una parte che il regime comune di cui al Libro V, che riguarda le persone giuridiche pubbliche, non dipende dall'ecclesiasticità dell'ente essendo, per l'appunto, fondato soltanto sulla disciplina concretamente applicabile, dall'altra che le sue eccezioni (cfr. can. 1281 § 1 e 1291 e ss.), applicabili altresì agli enti privati, si fondano sulla diretta considerazione della natura di persona giuridica (cfr. can. 1295) o, in generale, di associazione *in Ecclesia* di cui al can. 325 § 1⁴⁴.

1.1. Il principio della normalità dei controlli e il modello del CCEO

Contro tale impostazione fondata su di uno *ius commune* patrimoniale esteso a tutti gli enti personificati, potrebbe addursi che, se si ragionasse in tal modo, non verrebbe affatto rispettato il principio dell'autonomia privata e, quindi, anche patrimoniale, che si è voluto riconoscere, invece, con l'introduzione delle persone giuridiche private, anzi esso verrebbe negato⁴⁵. A tal proposito va dapprima richiamata la

⁴⁴ Cfr. AZNAR GIL, F.R., *op. cit.*, pp. 397-398 e 427-431.

⁴⁵ BUENO SALINAS, *La noción* cit., p. 230. L'autore rileva che se si estendesse la portata del can. 1295 alle persone giuridiche private ciò significherebbe porsi in contrasto con lo spirito della nuova legislazione ispirata alla loro autonomia completa an-

reale motivazione che ha portato alla previsione di siffatte persone giuridiche canoniche. Essa consiste, essenzialmente, nella risposta all'esigenza di partecipazione e alla corresponsabilità dei fedeli alla missione della Chiesa sostenuta dal Vaticano II e trasfusa, in modo esplicito, nei cann. 208 del CIC e 18 del CCEO: in altri termini si può dire che la persona giuridica privata ha consentito di raggiungere i fini ecclesiali attraverso uno strumento più agile rispetto alla persona giuridica pubblica, contrariamente a quanto accadeva nel *codex* del 1917 ove la nozione di personalità giuridica veniva riservata solo alle persone morali, ossia gli organismi ufficiali della Chiesa o enti che collaboravano in maniera immediata con essa⁴⁶.

Premesso ciò si ritiene che la suddetta rilevanza attribuita alla responsabilità privata dei fedeli, non può dirsi negata, in ambito patrimoniale, con l'estensione di un regime comune a quello delle persone giuridiche pubbliche (salvi, sempre, i pochi interventi che si applicano solo agli enti pubblici), giacché bisogna considerare che: a) è lo stesso can. 94 a stabilire, in generale, che gli statuti devono essere posti *ad*

che in campo patrimoniale; per questo motivo, continua l'autore, è importante evidenziare che i beni delle persone giuridiche private non sono 'ecclesiastici': essi sono disciplinati dai propri statuti e non, salve eccezioni esplicite, dalle disposizioni di cui al Libro V; cfr. PRIETO MARTINEZ, V., *Iniziativa privada* cit., p. 544.

⁴⁶ Circa l'esigenza di riforma del *codex* del 1917 alla luce degli insegnamenti conciliari del Vaticano II, soprattutto per quanto concerne la questione della personalità giuridica, v. LOMBARDIA, P., *Persona juridica en sentido lato y en sentido estricto* cit., p. 176-177: l'autore rileva, in base alla portata dei decreti conciliari *Presbyterorum ordinis* e *Apostolicam actuositatem*, che uno dei punti base in cui si avverte la maggiore necessità di revisione del codice pio-benedettino è quello della personalità giuridica e in particolare emergono due inconvenienti: in primo luogo, va rilevato che la personalità morale eminentemente pubblicistica, come si deduce dal codice, e con un regime dei beni strettamente legato alla struttura ufficiale della Chiesa, è incompatibile con la previsione delle associazioni basate sull'esercizio della responsabilità privata dei fedeli, tant'è che "il concilio ammette che insieme alle associazioni promosse dalla gerarchia per cooperare nei compiti propri di questa, esistano nella Chiesa associazioni promosse dai fedeli, che sebbene in casi eccezionali possano ricevere un mandato gerarchico per particolari questioni, avranno come principale e specifica finalità non quella di collaborare ai compiti gerarchici, ma di cooperare alla realizzazione di quelle attività che essendo proprie dei fedeli, possono essere realizzate senza alcun mandato gerarchico, in base al titolo – comune a tutti i fedeli – della recezione del battesimo"; in secondo luogo, il contrasto emerge in base alla considerazione che "il non riconoscere a entità che effettivamente operano nella vita della Chiesa, nessun tipo di personalità, le rende inermi per difendersi di fronte a un eventuale disconoscimento, da parte dell'autorità ecclesiastica, della sua naturalezza e della sua libertà".

normam iuris, “intendendosi un doveroso collegamento dell’autonomia del gruppo con l’autonomia del legislatore ecclesiastico umano (*ad normam iuris*) e, in ultima analisi, con la sovrana cogenza del diritto divino”⁴⁷; *b*) va poi considerata la *ratio* degli interventi di controllo, da parte dell’autorità esterna, sulla gestione patrimoniale privata consistente nell’esigenza di tutelare il patrimonio stabile di ogni persona giuridica (pubblica e privata) e, quindi, in pratica, in quella di garantire che la stessa persona giuridica possa autonomamente sussistere ed operare in conformità ai fini stabiliti negli statuti *ex can.* 114 § 2.

In sintesi, in base alle suddette considerazioni, l’esistenza di un regime patrimoniale comune (soprattutto dal punto di vista della vigilanza) non sembrerebbe in contraddizione con lo spirito della previsione delle persone giuridiche private, giacché il garantire – tramite degli interventi specifici – che l’ente possa autonomamente sussistere e perseguire, così, gli scopi statuari (cfr. cann. 215; 298 § 1), non è altro che il rispetto della condizione imprescindibile affinché possa configurarsi la medesima autonomia privata la quale, come detto sopra al punto *a*), è riconosciuta esclusivamente entro i parametri generali fissati dal diritto comune.

Già sotto la vigenza del *codex* del 1917 si rilevava, a proposito dei controlli sull’amministrazione patrimoniale, come “il controllo non nega le autonomie degli enti ecclesiastici ma soltanto le limita [...]. Gli enti ecclesiastici minori hanno l’obbligo legale di operare pel soddisfacimento dei propri scopi. E gli istituti del controllo costituiscono la sanzione dell’obbligo di tali enti di osservare questa conformità. I controlli medesimi si esercitano nell’interesse della chiesa universale e in nome di essa perché i fini particolari sono anche i suoi fini universalmente”⁴⁸; ora ciò può rafforzare l’opinione per cui tutti gli interventi di

⁴⁷ PUNZI NICOLÒ, A. M., *Libertà* cit., p. 85.

⁴⁸ FORCHIELLI, G., *Il diritto patrimoniale della Chiesa*, 1935, Padova, p. 260-262; v. anche CARON, P.G., *La natura giuridica dei controlli diocesani sull’amministrazione beneficiaria*, in *Il dir. eccl.*, 62 (1951), p. 995, per il quale “il controllo esercitato dagli organi diocesani sull’amministrazione dei benefici minori rappresenta la sanzione dell’obbligo degli enti della Chiesa di operare pel soddisfacimento dei propri scopi, i quali si riconducono sempre allo scopo supremo della *necessitas vel utilitas Ecclesiae*”; cfr. DE PAOLIS, V., *I beni temporali nel CIC*, in *Monitor Ecclesiastics*, 111 (1986), p. 27. L’autore rileva come il diritto ai beni venga rivendicato alla Chiesa cattolica intesa come “la comunità dei battezzati che trae origine da Cristo stesso, fatta dal fondatore depositaria dei mezzi di grazia e di salvezza e che sussiste in pienezza nella Chiesa cattolica, guidata dal Papa e dai vescovi in comunione con lui [...]. Si tratta di una Chiesa con una missione unica, gerarchicamente costituita sì, ma che comprende nel

tipo patrimoniale risultano semplicemente limitativi, in senso positivo, dell'autonomia patrimoniale (sia pubblica che privata), permettendo di tutelarla e di armonizzare gli specifici scopi ecclesiali di ciascun ente con la finalità ultima della Chiesa, ossia la *salus animarum*, e di cui ne costituiscono, più precisamente, gli strumenti concreti di realizzazione⁴⁹. Ne segue, inoltre, tenuto presente quanto appena detto e l'estensione, che si sostiene nella ricostruzione qui prospettata, della maggior parte dei controlli di tipo patrimoniale di cui al Libro V agli enti privati, che potrebbe giustificarsi, ancora nel nuovo *codex*, l'affermazione del Forchielli quando egli rilevava, a proposito della qualifica di regola o eccezione attribuita ai controlli, la convenienza dell'adozione del 'principio della normalità' dei controlli nell'ordinamento canonico⁵⁰.

Appurato che tutti gli interventi estesi alle persone giuridiche private (e al contempo agli enti pubblici) non negano la loro autonomia patrimoniale, viene da chiedersi ove sussista, realmente, il campo di azione patrimoniale più libero, rispetto agli enti pubblici, riferito a siffatti enti (benché piuttosto ristretto quanto alle fattispecie concrete in cui possa estrinsecarsi⁵¹), in connessione, in generale, con il principio conciliare del maggior rispetto della libertà di iniziativa privata circa il perseguimento dei fini della Chiesa; va ribadito, pure in questa ipote-

suo seno tutti i fedeli. Si tratta dunque di un diritto divino, derivante dal fondatore, di un fine unitario nella sua molteplicità, coestensivo alla stessa missione della Chiesa”.

⁴⁹ Cfr. COLELLA, P., *La rappresentanza giuridica degli enti ecclesiastici ed il valore dei controlli canonici nel diritto della Chiesa e nell'ordinamento italiano*, Napoli, 1961, p. 40. L'autore afferma, in relazione alla portata dell'espressione di cui al can. 100 § 3 del vecchio *codex* “*personae morales sive collegiales sive non collegiales minoribus aequiparantur*”, che i controlli canonici non vanno valutati alla stessa stregua degli istituti tutori del diritto privato. In effetti questi ultimi presuppongono l'assenza della capacità di volere da parte del minore tant'è che per questo motivo il controllo tutorio “limita o esclude la capacità di agire”; invece, il controllo canonico non si fonda su tale incapacità di volere delle *personae morales*, ma viene dettato esclusivamente per coordinare l'azione degli enti con il fine generale della Chiesa e quindi “se pure restringe l'autonomia dei soggetti, è evidente che tale limite non solo è esterno ed indiretto ma è tale da non intaccare l'autonomia stessa [...]”; a sostegno del coordinamento tra l'azione dei singoli enti e la Chiesa universale v. anche MOLTENI MASTAI FERRETTI G., *L'amministrazione dei benefici ecclesiastici*, Milano, 1974, p. 14.

⁵⁰ Cfr. FORCHIELLI, G., *Il diritto* cit., p. 262.

⁵¹ Si è detto che la sfera d'azione più libera degli enti dotati di personalità giuridica privata rispetto a quelli ‘pubblici’, si realizza prevalentemente negli ambiti non patrimoniali e non già in quello a carattere strettamente economico (come vedremo tra poco, trattasi delle eccezioni allo *ius commune*).

si, per non fraintendere il significato della maggiore libertà loro riconosciuta, che si tratta, in ogni caso, di una più ampia libertà nella sfera patrimoniale dell'ente in relazione all'esonazione da interventi semplicemente limitativi (al fine di coordinare, ripeto, l'azione degli enti con i fini ecclesiali per cui essi sono stati costituiti e, quindi, l'azione della Chiesa universale) e mai opposti all'autonomia dell'ente stesso in modo di distruggerla⁵².

La risposta non può che essere quella, presi ad oggetto gli ambiti relativi all'attività di vigilanza, per cui la sfera di azione più libera si realizza nei casi nei quali il controllo è previsto esclusivamente, dalle norme codiciali, per le persone giuridiche pubbliche (in sostanza quelle che si definiscono eccezioni allo *ius commune* e che si caratterizzano per un controllo solo qualitativamente più intenso); pertanto, si pensi alla possibilità di intentare o resistere ad un'azione dinnanzi il tribunale civile senza che occorra ricorrere obbligatoriamente alla licenza scritta del proprio Ordinario (cfr. can. 1288), all'impossibilità per il Vescovo di procedere alla sostituzione degli amministratori negligenti oppure di sostituirsi lui stesso, per il tramite di propri rappresentanti, agli organi dell'ente inferiore in tutte le attività di ordinaria e straordinaria amministrazione (cfr. can. 1279 § 1), l'impossibilità, sempre per l'Ordinario, di poter opporsi, per il tramite del diniego della sua licenza ex can. 1267 § 2, al rifiuto dell'ente privato di non volere fare entrare nel suo patrimonio le offerte *maioris momenti*.

Penso che proprio il principio della 'normalità dei controlli', inteso nel significato sopra esposto, rappresenti il fondamento del sistema

⁵² A proposito della regola della normalità dei controlli e degli interventi, anche al di là di quelli specifici di tipo patrimoniale, per quanto attiene il rapporto precipuo tra diocesi e Santa Sede v. CALVI, M., *La vigilanza del Romano Pontefice, Una limitazione alle attività delle Chiese locali?*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 2000, p. 51 e 63. La potestà esecutiva di vigilanza che il Pontefice esercita nei confronti dell'amministrazione dell'ente-diocesi ex can. 333 § 1 non è destinata ad umiliare il ruolo del Vescovo o diminuire la legittima autonomia di ciascuna Chiesa particolare, quanto piuttosto a rafforzarne "la potestà propria, ordinaria, e immediata che i vescovi hanno sulle chiese particolari affidate alla loro cura", alla luce della portata di cui al can. 330 per il quale "come per volontà del Signore, San Pietro e gli altri Apostoli costituiscono un unico collegio, per analoga ragione il Romano Pontefice, successore di Pietro, ed i Vescovi, successori degli Apostoli, sono tra di loro congiunti"; la vigilanza da parte del Vescovo di Roma, dunque, diventa uno strumento che consente "una assunzione di corresponsabilità nei confronti degli atti di maggiore rilevanza posti dalle Chiese particolari o dai raggruppamenti di esse, dando a tali atti quel respiro di carattere universale che deve animare ogni chiesa particolare".

giuridico patrimoniale vigente a livello universale per l'intera Chiesa cattolica; sarebbe il CCEO ad averlo saputo meglio interpretare⁵³. A prima vista sembrerebbe strano affermare ciò dato che se da un lato è vero che il can. 1009 § 2 sancisce che “tutti i beni appartenenti alle persone giuridiche sono ecclesiastici” – e quindi la denominazione di beni ecclesiastici si ricollegerebbe all'identico regime patrimoniale relativo a ciascuna persona giuridica ecclesiastica –, dall'altro è altrettanto vero che il codice orientale non ammette la distinzione tra persone giuridiche pubbliche e private, come può benissimo leggersi nel can. 573 ove si afferma che “le associazioni erette dalla competente autorità ecclesiastica o dalla stessa approvate con decreto sono persone giuridiche nella Chiesa e sono chiamate associazioni pubbliche. Tutte le altre associazioni, anche se lodate o raccomandate dall'autorità ecclesiastica, sono chiamate associazioni private [...]”⁵⁴: dunque, date queste particolari caratteristiche, il CCEO non potrebbe essere utilizzato come termine di raffronto per sostenere l'opportunità dell'aggettivo ‘ecclesiastico’ esteso anche ai beni delle persone giuridiche private di cui al CIC del 1983, e dal quale poi dedurre un ulteriore motivo a favore dell'ammissibilità di uno *ius commune* sancito dai can. 1254 e ss.

Invero, se dall'ottica della considerazione separata e contrapposta dei due codici, ci spostiamo in quella per cui i principi generali dell'ordinamento della Chiesa cattolica vanno ricavati da entrambi i codici, l'inutilizzabilità della soluzione adottata dal CCEO non sembra poi

⁵³ Se il principio della ‘normalità dei controlli’ per tutte le *personae iuridicae in Ecclesia* può essere ricondotto, per il CIC, al can. 94 § 1 ove è sancito che tutti gli statuti “vengono composti a norma del diritto”, per il *codex* orientale esso è ben più evidente ed immediato giacché è proprio il can. 582, relativamente alla materia patrimoniale, a prevedere espressamente, per tutte le associazioni fornite di personalità, che “l'associazione legittimamente eretta o approvata amministra i beni temporali a norma dei cann. 1007-1054 e degli statuti sotto la vigilanza dell'autorità che l'ha eretta o approvata, a cui ogni anno deve rendere il conto dell'amministrazione”.

⁵⁴ ABBAS, J., *The temporal goods of the church a comparative study of the eastern and latin codes of canon law*, in *Periodica de re canonica*, 83 (1994), p. 672. L'autore, proprio perché non esiste nel codice orientale la personalità giuridica privata, rileva che se nel codice latino i beni delle associazioni private ed erette in persona giuridica non sono beni ecclesiastici, al contrario non può porsi un parallelo nel codice orientale giacché “se vi è una questione riguardante una persona giuridica, il can. 1009 § 2 sancisce che i beni in suo possesso sono necessariamente ‘beni ecclesiastici’”; per un commento sul canone v. SALERNO, F., commento al can. 1009, in *Commento al Codice dei canoni delle Chiese orientali*, a cura di Mons. PIO VITO PINTO, Città del Vaticano, 2001, p. 847.

così certa, anzi, al contrario, essa consentirebbe di individuare uno dei principi di fondo del diritto patrimoniale a livello di tutti gli enti personificati. In tal senso, con il ricorrere di nuovo al fenomeno associazionistico, il can. 573 §⁵⁵ del CCEO sancisce che tutte le associazioni fornite di personalità sono ‘pubbliche’, e nel cui alveo sono da ricomprendere sia quelle ‘erette dalla competente autorità ecclesiastica’ sia quelle che, nate esclusivamente su impulso dei fedeli (quindi le uniche che possono dirsi ‘associazioni private’ fino a quando non interviene la personificazione), ottengono poi la personalità giuridica con il decreto formale di approvazione degli statuti; ora le associazioni appartenenti a quest’ultima categoria corrispondono, per finalità e per costituzione⁵⁶, alle persone giuridiche private di cui al can. 116 § 2 del CIC,

⁵⁵ “§ 1 Le associazioni erette dalla competente autorità ecclesiastica o dalla stessa approvate con decreto sono persone giuridiche nella Chiesa e sono chiamate associazioni pubbliche. § 2 Tutte le altre associazioni, anche se lodate o raccomandate dall’autorità ecclesiastica, sono chiamate associazioni private; queste associazioni non sono riconosciute nella Chiesa, se i loro statuti non sono esaminati dalla competente autorità, per il resto poi sono regolate soltanto dal diritto particolare, fermo restando il can. 577”.

⁵⁶ Anch’esse, come le persone giuridiche private di cui al *codex* latino, non possono perseguire le finalità riservate alla gerarchia ex can. 574 del CCEO, tra l’altro del tutto corrispondenti a quelle di cui al can. 301 § 1 del CIC; l’analogia, inoltre, sussiste altresì con riguardo al momento costitutivo visto che sia per le associazioni che nel codice orientale sono testualmente indicate come quelle “approvate con decreto” che per quelle che nel *codex* latino sono dette ‘persone giuridiche private’ ex can. 116 § 2, il momento costitutivo (ossia quando possono dirsi esistenti in *Ecclesia*) è anteriore all’ottenimento della personalità e si fonda, in entrambi i casi, sul libero esercizio del diritto di associazione dei fedeli ex can. 18 del CCEO e 215 del CIC. In pratica, anche nel CCEO vi sono enti personificati il cui momento costitutivo risale esclusivamente alla libera iniziativa dei fedeli e che non possono perseguire fini riservate alla gerarchia, ed enti, invece, la cui costituzione giuridica coincide necessariamente e solo con l’erezione da parte dell’autorità gerarchica per determinati scopi perché agiscano a nome della Chiesa (in pratica corrispondenti alle associazioni pubbliche di cui al can. 301 § 1). Si afferma a tal proposito, in dottrina, relativamente alle due categorie di associazioni erette in persona giuridica ex can. 573, che “la prima è data dalle associazioni che sono costituite su impulso della competente autorità ecclesiastica, per fini determinati (can. 574) perché agiscano a nome della Chiesa e nel perseguimento della pubblica utilità. L’erezione avviene con decreto, previa approvazione degli statuti. La seconda è data dalle associazioni che nascono su impulso dei fedeli, nel libero esercizio del diritto ad essi riconosciuto dal can. 18. Esse sono giuridicamente costituite dall’accordo dei fedeli che le compongono ed ottengono la personalità giuridica grazie al decreto formale di approvazione degli statuti, posto dalla competente autorità ecclesiastica”: inoltre, a conferma del parallelo, per le associazioni della prima categoria “il diritto del fedele si esaurisce nella libertà di adesione o di recesso, per le associazioni costituite dalla libera iniziativa dei fedeli (abbiano o meno la personalità

mentre le altre (ossia quelle, sempre in base al dettato del canone, 'erette dalla competente autorità ecclesiastica') a quelle pubbliche di cui al § 1.

Ne discende, per effetto di siffatta coincidenza, che se tutte le associazioni dotate di personalità nel codice orientale sono soggette alla medesima disciplina di cui ai cann. 1007-1054 (cfr. can. 582) e i loro beni sono tutti definiti 'ecclesiastici', non vi sarebbero grossi ostacoli nell'applicare la stessa regola (a parte quelle che si sono chiamate eccezioni allo *ius commune* ex can. 1254-1310 del *codex* latino e rilevanti, ricordo, esclusivamente per gli enti pubblici) alla regolamentazione patrimoniale scaturente dal Libro V del CIC del 1983.

Ritengo che il codice orientale abbia saputo recepire più correttamente il principio della 'normalità dei controlli' per tutti gli enti personificati: in effetti non si può negare, sempre in base all'equiparazione suddetta, che nulla avrebbe impedito (avendo come modello, tra l'altro, il *codex* latino) di adottare nel can. 1009, ai fini della qualifica dei beni di quelle 'sue persone giuridiche' che, si è detto, sono corrispondenti per finalità e costituzione agli enti privati ex can. 116 § 2 del CIC, la stessa formulazione letterale riportata nel can. 1257 § 2 del CIC; inoltre, la suddetta migliore recezione risulta sostenibile anche alla luce della logica comune per cui, essendo il *codex* orientale posteriore a quello latino, si presume, da parte di esso, una maggiore attenzione e capacità di interpretazione della realtà ecclesiale. L'affermazione di Parlato, adottata in tale contesto, può forse ulteriormente suffragare il tentativo di *reductio ad unum* dal punto di vista dei principi fondamentali, in materia patrimoniale, che qui si sta cercando di fare: "L'ordinamento canonico non è dato infatti solo dal diritto della chiesa latina, ma anche da quello delle chiese orientali, è un ordinamento canonico ha due fonti normative primarie di diritto umano, il c.i.c. e il c.c.e.o., ciascuna con propria tradizione giuridica, con propri istituti, e i principi generali dell'ordinamento vanno ricavati oltre che dal diritto divino, positivo e naturale, anche da entrambi i codici"⁵⁷.

In definitiva, alla luce di quanto appena detto ricorrendo anche al CCEO, non è poi così 'strano' propendere per un'unica nozione di

giuridica) quel diritto si estende anche alla libertà di promuovere nuove associazioni individuandone le finalità e plasmandone l'organizzazione interna, così come le modalità e i mezzi di azione" (DALLA TORRE, G., commento al can. 573, in *Commento al codice dei canoni delle Chiese orientali* cit., p. 452)

⁵⁷ PARLATO, V., *Le Chiese d'oriente tra storia e diritto*, Saggi, Torino, 2003, p. 38.

beni ecclesiastici indicativa di un regime comune patrimoniale applicabile a tutte le persone giuridiche⁵⁸; anche in dottrina, da parte di taluno, sono state sollevate delle perplessità circa l'omissione della qualifica di beni ecclesiastici anche per quelli appartenenti alle persone giuridiche private (cfr. can. 1257 § 2), considerato, soprattutto, che se è vero che le persone giuridiche pubbliche agiscono a nome della gerarchia mentre quelle private *non agunt nominae Ecclesiae*, d'altro canto non può essere sottaciuto che le finalità dei beni degli enti privati sono le stesse di quelle dei beni degli enti pubblici (cfr. can. 114 § 2; 1254 § 2)⁵⁹.

Una volta evidenziata la possibilità (non poi così anomala) di un regime patrimoniale comune sia per le persone giuridiche private che quelle pubbliche, ci si deve porre il seguente ed ulteriore interrogativo: come devono essere valutate, allora, quelle norme poche di cui al Libro V applicabili solo agli enti pubblici? Esse sarebbero delle eccezioni allo *ius commune* che trovano la propria giustificazione in ragione del controllo solo 'quantitativamente' più intenso esercitato dalla gerarchia; in pratica si potrebbe invertire la tradizionale concezione per cui a costituire l'eccezione al regime comune di cui al Libro V siano le norme estensibili alle persone giuridiche private, affermando, invece, che le vere eccezioni allo *ius commune* ex cann. 1254 e ss. (in pratica le disposizioni di cui ai can. 1273, 1288 e 1279) sono le disposizioni riferibili esclusivamente agli enti pubblici.

Addirittura in sede di approvazione degli statuti degli enti privati, nulla vieta all'Ordinario di procedere – in base ad una propria prudente valutazione discrezionale – all'approvazione (cfr. can. 117) solo se siano state inserite alcune delle disposizioni 'speciali' da ultimo citate e che si riferiscono soltanto alle persone giuridiche pubbliche: ad esempio, con il considerare uno dei canoni che si trovano al di fuori del Libro V ma che, tuttavia, ne integrano la disciplina patrimoniale

⁵⁸ Cfr. PRIETO, V., *Iniciativa privada y subjetividad jurídica*, Navarra, 1999, p. 163: l'autore rileva che "il regime delle persone giuridiche private, pur ammettendo la rilevanza dell'iniziativa privata (in modo particolare al momento della nascita degli enti e nella potestà statutaria), è fortemente limitato dalle istanze gerarchiche", e di cui uno degli esempi più evidenti è proprio l'ingerenza del principio autoritativo in ambito patrimoniale

⁵⁹ MOSTAZA RODRIGUEZ, A., *El nuevo derecho patrimonial de la Iglesia*, in *Estudios Eclesiásticos*, (58) 1983, p. 186.

ed evidenziano, al contempo, l'aspetto ora in esame⁶⁰, il can. 123 prescrive, in caso di estinzione delle persone giuridiche pubbliche, che i beni passano alla persona giuridica immediatamente superiore; potrebbe accadere che la stessa regola, anzi è auspicabile che ciò accada di norma, spinga l'Ordinario a rifiutare l'approvazione se non sia stato indicato, in generale, il soggetto cui dovranno passare i beni anche nell'ipotesi di estinzione dell'ente privato⁶¹. Da quanto appena detto deriva la possibilità teorica, in presenza di particolari circostanze, di configurare, addirittura in sede di approvazione pena la mancata personificazione, un regime patrimoniale sostanzialmente simile a quello delle persone giuridiche pubbliche e quindi, ancora una volta, rileva l'inopportunità di una qualifica dei loro beni del tutto diversa per il tramite dell'utilizzo dell'espressione 'beni ecclesiali privati' o 'ecclesiali' o 'privati' in contrapposizione netta a quella di 'beni ecclesiastici'.

2. I beni delle associazioni non personificate ma dotate di *recognitio*

I beni delle associazioni private sprovviste di personalità giuridica non possono rientrare nel concetto di beni ecclesiastici sopra esposto⁶², in quanto l'intervento della gerarchia, sotto il profilo della precipua disciplina sull'amministrazione dei beni, è quantitativamente molto meno intenso tant'è che non raggiunge quella soglia minima che deriva dall'attribuzione della personalità giuridica, privata o pubblica, e al di sopra della quale è possibile configurare il 'regime comune' dei beni ecclesiastici: al riguardo è sintomatico che le norme di cui al Libro V relative ai controlli sull'amministrazione (ma anche a quelle, ripeto, attinenti al potere impositivo dell'autorità ecclesiastica competen-

⁶⁰ Ricordo che ancor oggi, sebbene la parte principale della trattazione relativa ai beni temporali si ritrovi nel Libro V, non si possono non tenere in considerazione dei canoni che rimangono al di fuori sparsi in altri Libri e che ne completano la regolamentazione.

⁶¹ Cfr. AZNAR GIL, F.R., *op. cit.*, p. 58; cfr. PERLASCA, A., *I beni delle persone giuridiche private cit.*, p. 392-393.

⁶² Cfr. PUNZI NICOLÒ, A.M., *Libertà cit.*, p. 136. Tutte le realtà organizzate nella chiesa sono impegnate a perseguire il fine ultimo dell'ordinamento e pertanto "non si è mai di fronte ad una netta alternativa tra ciò che è ecclesiastico e ciò che non lo è, ma solo ad una diversa gradazione dell'ecclesiasticità, a seconda della diversa tipologia e quindi del diverso collegamento ai *munera hierarchica* dell'ente cui attività e beni fanno parte.

te o ai diritti-doveri degli amministratori) hanno quasi sempre per presupposto l'ottenimento della personalità giuridica⁶³; in concreto, per individuare quali siano i controlli dell'autorità ecclesiastica competente su siffatte associazioni affinché i beni siano utilizzati per i fini dell'ente (cfr. can. 325 § 1), occorrerà il riferimento esclusivo allo statuto senza che per la predisposizione delle relative clausole statuarie sia determinante il vincolo del rispetto degli specifici interventi evidenziati dai cann. 1254 e ss.

Forse, se volessimo addivenire ad una loro qualifica, si potrebbe utilizzare quella semplice e diversa denominazione di beni 'ecclesiali' sostenuta dall'indirizzo dottrinale maggioritario prima sottoposto a critica e da esso applicata sia ai beni delle persone giuridiche private che a quelli delle associazioni non personificate purché *recognitae*: in altri termini, proprio perché per la definizione di beni ecclesiastici sopra esposta diventa rilevante, oltre il criterio fondato sul modo concreto di perseguire l'identico fine ecclesiale⁶⁴, quell'elemento ulteriore che lo specifica costituito dalla natura di persona giuridica ecclesiastica ex can. 113 § 2, non si ritiene opportuno adottare la stessa qualifica anche per i beni delle associazioni non personificate⁶⁵; viceversa, per esse, non fa sorgere problemi la valutazione, in via principale, dell'aspetto finalistico messo in risalto dalla 'dimensione ecclesiale' dei beni di cui risultano in possesso, con la conseguenza della sottoposizione alla vigilanza da parte dell'autorità competente ex can. 325 § 1, tra l'altro configurabile, a livello codiciale, solo è intervenuta la *recognitio* ex can. 299 § 3 sugli statuti delle stesse associazioni.

In effetti quest'ultimo requisito si spiega in quanto, sebbene l'eser-

⁶³ MARTIN DE AGAR, J. T., *Bienes temporales y misión de la Iglesia*, in *Manual de derecho canónico*, Pamplona, 1988, p. 701 e ss. L'autore rileva che il diritto patrimoniale canonico è essenzialmente un diritto delle persone giuridiche e non di quelle fisiche.

⁶⁴ Questo, si ricorda, si fonda sulla precipua natura dell'ente e quindi sul modo concreto attraverso il quale il medesimo fine ecclesiale viene perseguito e a cui corrisponde, inoltre, anche una diversa responsabilità delle azioni di fronte alla comunità ecclesiastica; ciò vale per tutte le associazioni in *Ecclesia* considerato che l'intervento della gerarchia ancorato al concreto modo di perseguire quel fine è presente in ogni associazione, seppure in modo più o meno intenso da un punto di vista quantitativo ma non qualitativamente diverso.

⁶⁵ Senza tale elemento ulteriore, sarebbe possibile, in astratto, anche per i beni delle associazioni non personificate purché *recognitae*, la loro qualifica di beni ecclesiastici perché l'intervento gerarchico si differenzia, si ripete, solo per grado quantitativo.

cizio del diritto di associazione faccia nascere già di per sé un associazione *in Ecclesia* che possiede tutti i requisiti intrinseci per la *recognitio*, è solo con quest'ultima che la *debita relatio* con l'autorità gerarchica ex can. 305, in riferimento a quella sua estrinsecazione che sono i controlli di tipo patrimoniale di cui al 325 § 1, diventa, in modo sicuro, effettiva; è interessante rilevare, a tal proposito, che con la *recognitio* l'autorità non solo prende ufficiale conoscenza dell'esistenza dell'associazione *in Ecclesia* ma verifica anche che sia stata tenuta presente, nello statuto, l'esigenza della predisposizione di quegli strumenti che permettono la realizzazione concreta del suo diritto di vigilanza sull'amministrazione sancito dal can. 325 § 1⁶⁶.

Se si volesse sintetizzare, al termine delle riflessioni sopra fatte, la definizione da un lato di 'bene ecclesiastico' e, dall'altro, quella di 'bene ecclesiale', ne discende, per quanto concerne la prima, che essa si fonda essenzialmente sul modo concreto attraverso cui i medesimi fini ecclesiali di cui al can. 1254 § 2 vengono perseguiti e, quindi, sulla natura dell'ente, giacché non è irrilevante il fatto che essi possano venire adempiuti dai singoli fedeli consociati ex can. 310 o da una persona giuridica canonica⁶⁷: siffatto ragionamento si riconduce, in ul-

⁶⁶ PERLASCA, A., *Il concetto di bene ecclesiastico*, Roma, 1997, p. 340; così anche MARTÍNEZ SISTACH, *Asociaciones publicas y privadas de laicos*, in *Ius canonicum*, 26 (1986) p. 174.

⁶⁷ Sull'importanza della specifica natura dell'ente e quindi del rilievo che ha, ai fini della definizione dei beni della Chiesa, il modo concreto attraverso cui gli stessi fini ecclesiali vengono perseguiti v. DE PAOLIS, V., *I beni temporali della Chiesa* cit., p. 95 e ss., ove si legge che, nonostante l'autore propenda per la definizione tradizionale per la quale solo i beni delle persone giuridiche pubbliche sono ecclesiastici, "[...] mentre sui beni ecclesiastici la gerarchia dispone degli stessi beni, in quanto si tratta di fini perseguiti dalla stessa gerarchia, sia per la natura stessa dei fini sia per il modo di perseguire fini per sé comuni a tutti i fedeli, in ordine al bene comune della Chiesa, sugli altri beni la competente autorità della Chiesa ha una funzione di controllo e di vigilanza indiretta in quanto è garante del perseguimento degli stessi fini", ancora "gli stessi fini poi possono essere perseguiti in modo diverso, o singolarmente o in modo associato, come singolo fedele o come pastore responsabile della comunità ecclesiastica. Tutto questo non può avere ripercussioni anche all'interno dei beni temporali proprio in quanto questi sono al servizio dei fini ecclesiali. Pur essendo sempre al servizio dei fini, non è e non può essere giuridicamente irrilevante il fatto che tali fini sono perseguiti ufficialmente dai pastori della Chiesa, o direttamente e immediatamente, o indirettamente e mediatamente, o dall'attività dei singoli fedeli, sia singolarmente che in forma associata, che tali beni abbiano come soggetto di dominio le persone giuridiche pubbliche o private, o associazioni non erette in persona giuridica o persone fisiche".

tima analisi, alla portata del can. 208 secondo il quale vi è una sostanziale eguaglianza nella dignità e nell'azione di ogni *Christifidelis* all'edificazione del *Corpus Christi*, "anche se ciò non vuol dire che tutti i fedeli battezzati compiano le medesime azioni, in ordine alla realizzazione della Chiesa [...]"⁶⁸; il riferimento diretto alla natura dell'ente e alla diversa responsabilità nei confronti della comunità ecclesiastica è strettamente connesso a un differente intervento 'patrimoniale' della gerarchia il quale, a seconda delle fattispecie, potrà essere, da un punto di vista quantitativo, più o meno incisivo, e che, ai fini della nozione di bene ecclesiastico che qui si è prospettata, deve raggiungere – si ribadisce – il livello quantitativo minimo scaturente dall'essere, l'ente, una persona giuridica canonica ex can. 114 § 1. Diversamente per i 'beni ecclesiali', la nozione si basa *in primis* sulla dimensione ecclesiale relativa a tutti i beni appartenenti ai gruppi associativi (siano o meno dotati di personalità giuridica), dato che l'esercizio del diritto naturale di associazione presuppone, sempre, il perseguimento di un fine ecclesiale (cfr. cann. 215; 298; 299) cui è connesso l'effetto della sottoposizione alla vigilanza da parte dell'autorità ecclesiastica; va osservato che tal genere di controllo attiene più che altro al fine che non al modo di agire dell'ente, e, quindi, alla sua precipua natura, tant'è che lo stesso canone 325 § 1 parla semplicemente di controllo sull'associazione privata per il perseguimento dei fini ecclesiali, indipendentemente dal fatto che essa sia personificata o meno.

In pratica la qualifica di bene ecclesiale e quella di bene ecclesiastico che qui si sostiene, discendono dall'applicazione di due criteri diversi di cui uno dà prevalenza al modo in cui quel medesimo fine ecclesiale è perseguito e all'implicazione quantitativa minima della gerarchia – valutata sotto il profilo della responsabilità sull'amministrazione – coincidente con il conferimento della personalità giuridica, l'altro, diversamente, si fonda sulla dimensione ecclesiale di tutti i beni appartenenti ai gruppi associativi indipendentemente dalla natura dell'ente stesso⁶⁹; si può dire, a conferma della indipendenza dei due pa-

⁶⁸ PARLATO, V., *I diritti dei fedeli* cit., p. 34.

⁶⁹ Il fatto che abbia attribuito, nella mia ricostruzione, la qualifica di beni ecclesiastici solo ai beni delle persone giuridiche per le quali l'intervento della gerarchia assume un determinato livello quantitativo (sotto il profilo patrimoniale), porta a dover utilizzare, se si vuole giungere ad una definizione per i beni nei cui confronti non è previsto il suddetto intervento minimo, una qualifica fondata su parametri diversi, o quanto meno che attribuisce diversa importanza agli stessi criteri, come quella di 'beni ecclesiali'.

rametri (adottando l'espressione del De Paolis⁷⁰ ma con un significato diverso), che sebbene tutti i beni ecclesiastici siano dotati di una dimensione ecclesiale, non tutti quelli dotati di una dimensione ecclesiale sono ecclesiastici: quest'ultima eventualità, comunque, potrà realizzarsi, più correttamente, solo per i beni appartenenti alle associazioni private non personificate visto che, per quelle pubbliche, la loro costituzione coincide con l'erezione in persona giuridica pubblica.

3. *I beni dei singoli fedeli e delle associazioni prive di recognitio*

Una categoria di beni, che non è qualificabile né come ecclesiastici né come ecclesiali – perché assente sia il livello minimo della responsabilità di tipo patrimoniale della gerarchia che giustifica l'ecclesiasticità dei beni sia la *recognitio* ex can. 299 § 3 per la più semplice configurabilità della loro ecclesialità – è costituita dai beni aventi come soggetti di dominio le persone fisiche oppure le associazioni private non *recognitae*, i quali vanno considerati privati *tout court*⁷¹ (o civili privati). Pertanto essi sono retti fundamentalmente dalla disciplina civilistica, tranne per alcune fattispecie in cui si può parlare di doveri giuridici-canonici anche per i fedeli proprietari e che, in ogni caso, non ne mutano la natura; potremmo considerare solo settori specifici come le tasse amministrative ex can. 1264 § 1 oppure quello del tributo straordinario ex can. 1263⁷², anche se entrambi i casi riguardano una parte assai limitata del patrimonio dei fedeli, e, addirittura, nell'ipotesi delle tasse, trattasi di un contributo avente al contempo natura obbligatoria e volontaria in quanto presuppone pur sempre una manifestazione della volontà del fedele diretta alla richiesta di un atto dell'amministrazione. Ancora, uno dei pochi casi in cui si assiste ad una competenza propriamente giuridico-canonica della Chiesa, è costituito

⁷⁰ DE PAOLIS, V., *I beni temporali* cit., pp. 87-88.

⁷¹ SHOUPPE, J.P., *Elementi* cit., Milano, 1997, pp. 38-39; in tal senso, AZNAR GIL., F.R., *La administración* cit., p. 59 il quale afferma esplicitamente che la situazione dei beni di tali associazioni è simile a quella dei fedeli individuali, non distinguendo, tuttavia, la linea di demarcazione costituita dalla *recognitio*.

⁷² Tale canone distingue due tipi di tributi diocesani, ossia quelli ordinari e quelli straordinari: i primi possono essere imposti dal Vescovo diocesano solo nei confronti delle persone giuridiche pubbliche su cui esercita la funzione di amministratore intermedio, mentre i secondi solo sugli altri soggetti, quindi i singoli fedeli nonché le persone giuridiche private, unicamente in caso di necessità e in quantità moderata.

dal regime delle *res sacrae* rientranti, ad esempio, nel patrimonio personale dei singoli fedeli: l'esempio più emblematico, per quanto concerne i luoghi sacri, è quello delle chiese (cfr. can. 1222 § 2)⁷³, dalla cui disciplina emerge, sebbene non si possa parlare in tal caso né di beni ecclesiastici né di beni ecclesiali, che la titolarità privata risulta limitata in forza della dedizione al culto della chiesa. In particolare la possibilità della sua riduzione ad un uso profano è legata al decreto del Vescovo che può essere concesso in due ipotesi: *a*) una fa riferimento specifico ai requisiti strutturali dell'edificio, nel senso che la chiesa deve trovarsi in uno stato tale da non poter essere in alcun modo adibita al culto divino e non si possa nemmeno procedere alla sua riparazione per mancanza, il più delle volte, delle risorse economiche necessarie⁷⁴; *b*) in tutte le altre eventualità in cui ricorrano delle 'altre gravi cause', sempre che vi sia il consenso del consiglio presbiterale, il consenso delle persone che rivendicano diritti su di essa e, infine, della riduzione non ne patisca in alcun modo il bene delle anime. Inoltre il Vescovo diocesano dovrà sempre tenere in considerazione, in entrambe le fattispecie, che l'uso profano non consista in uso indecoroso, quale, ad esempio, la riduzione dell'edificio ad un cinema o ristorante⁷⁵. Ovviamente le stesse considerazioni valgono per le associa-

⁷³ Tale canone così sancisce: "§ 1 Se una chiesa non può in alcun modo essere adibita al culto divino, né è possibile restaurarla, il Vescovo diocesano potrà ridurla ad un uso profano non indecoroso. § 2 Quando altre gravi ragioni suggeriscono che una chiesa non sia più adibita al culto divino, il Vescovo diocesano, udito il consiglio presbiterale, può ridurla ad uso profano non indecoroso, con il consenso di quanto rivendicano legittimamente diritti su di essa e purché non ne patisca alcun danno il bene delle anime".

⁷⁴ Cfr. KRUCKOSKI, J., commento al can. 1222 in *Comentario cit.*, p. 1827. Il Vescovo, per emettere il decreto di riduzione ad un uso profano in tale ipotesi, non ha bisogno del consenso di alcun organo o persona, a differenza di quanto previsto nel secondo paragrafo dello stesso canone; tuttavia, è opportuno che il Vescovo, nei casi più complessi, senta l'opinione di esperti.

⁷⁵ Kruckoski rileva che in caso di vendita della Chiesa ridotta ad un uso profano occorre rispettare la normativa sulle alienazioni ex can. 1291-1294, senza, tuttavia, fare alcuna precisazione in merito alla natura giuridica del proprietario. Andrebbe precisato che non possibile fare rientrare tale normativa tra quelle particolari limitazioni che investono tutti i beni sacri indipendentemente dalla natura del soggetto proprietario proprio perché il can. 1222 parla solo di 'riduzione ad uso profano'. Pertanto, nell'ipotesi in cui si volesse procedere ad una vendita, se trattasi 'bene ecclesiastico' (proprietaria è una persona giuridica canonica, ad esempio un'associazione privata dotata di personalità) varrà quanto previsto dai cann. 1291 e ss., altrimenti se 'bene ecclesiale' è obbligatorio il riferimento a quanto sancito espressamente dallo statuto circa i

zioni fornite di personalità giuridica e che non abbiano ottenuto la *recognitio ex can. 299 § 3* e, di conseguenza, la chiesa eventualmente in loro possesso, sarà sottoposta alle stesse limitazioni pur non qualificandosi, ripeto, né come bene ecclesiastico né come bene ecclesiale⁷⁶.

Non rientrano, invece, nell'ambito dei pochi doveri strettamente giuridici-canonici che incombono anche ai fedeli sulla gestione dei propri beni, sempre – come si è visto – con un contenuto assai limitato, le disposizioni di cui ai cann. 222 § 1 e 1261 con le quali si ribadisce, con una portata più teologica che giuridica, il diritto-dovere dei fedeli di contribuire alle necessità della Chiesa⁷⁷; caso diverso è, invece, quello che si realizza qualora il singolo fedele sia nominato fiduciario ex can. 1302 § 3, visto che costui ha l'obbligo di “informare l'Ordinario di questa fiducia, indicandogli tutti i beni anzidetti sia mobili sia immobili con gli oneri annessi”⁷⁸.


In conclusione, dopo questa disamina circa le varie categorie dei beni temporali oggetto della gestione amministrativa patrimoniale ca-

controlli dell'autorità ecclesiastica (cfr. KRUKOWSKI, J., commento al can. 1222, in *Commentario cit.*, p. 1828).

⁷⁶ Il fatto che il can. 1222 § 2 richiede, affinché il Vescovo possa emanare il decreto che riduce ad uso profano non indecoroso l'edificio sacro, il consenso “*eorum qui iura in eadem sibi legitime vindicent*”, è sintomatico di come proprietari dell'edificio possano essere anche i singoli fedeli o semplici associazioni. Quanto appena detto, inoltre, costituisce un indizio a favore dell'irrelevanza della necessità della proprietà dell'edificio sacro in capo all'erigendo ente-chiesa; più in dettaglio “considerando che l'ente chiesa è il soggetto che assicura i diritti dei fedeli riguardanti l'esercizio del culto in un determinato luogo, appare evidente che il diritto di proprietà sull'edificio sacro è di per sé la forma migliore e più efficace per garantire nel tempo la conservazione del luogo di culto; si può anche affermare che il diritto di proprietà in capo all'ente-chiesa è il caso di fatto più comune, non però che sia l'unica fattispecie possibile. L'Istruzione CEI del 1992 formula all'art. 92 le diverse ipotesi che si possono verificare al riguardo; e nell'art. 101 dichiara: ‘Nel caso che l'edificio di culto e i locali annessi non siano di proprietà dell'ente-chiesa si rende necessaria una convenzione tra il soggetto proprietario e l'ente-chiesa per la concessione in uso dell'edificio di culto e locali annessi, alle condizioni da determinarsi’ (CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici e per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica. Risposta al quesito circa la nozione giuridica di chiesa nell'ordinamento canonico*, 8 giugno 1998).

⁷⁷ SHOUPPE, J.P., *op. cit.*, p. 38.

⁷⁸ Un ulteriore intervento dell'autorità ecclesiastica sui beni dei singoli fedeli si realizzerebbe, *ratione finis*, nel caso delle messe binate o trinate (cfr.r. can. 951), ove il sacerdote, eccezion fatta per il giorno di Natale, trattiene per sé una sola offerta e consegna le altre per “le finalità stabilite dall'Ordinario”, cfr. PERLASCA, A., *I beni delle persone giuridiche private cit.*, p. 384.



- Beni ecclesiastici = beni delle persone giuridiche pubbliche e delle persone giuridiche private di cui una specie sono sempre le ▲ *res pretiosae* e, talvolta, le ■■ *res sacrae*
- Beni ecclesiali tout court = beni dei singoli privati o delle associazioni private prive di *recognitio* tra cui possono rientrarvi le ■■ *res sacrae*
- Beni privati "tout court" = beni delle associazioni private non personificate purché fornite di *recognitio* tra i quali possono rientrarvi le ■■ *res sacrae*

nonica, la figura geometrica dei cerchi concentrici è quella che meglio si presta per evidenziare la loro differente qualifica e, conseguentemente, la diversa soggezione alla potestà della chiesa più o meno intensa a seconda del carattere ecclesiastico, ecclesiale o meramente privato: al centro si collocheranno i beni ecclesiastici della persona giuridica pubblica e della persona giuridica privata, in quello più largo i beni ecclesiali di un'associazione di fedeli sprovvista di personalità giuridica ma *recognita*, per finire con quello ancora più esteso comprendente i beni privati *tout court* appartenenti sia ai semplici fedeli che alle associazioni non 'riconosciute'⁷⁹ ex can. 299 § 3. Tra l'altro i primi due cerchi concentrici rivelano in maniera immediata ciò che prima si è evidenziato, ossia che tutti i beni ecclesiastici sono ecclesiali, ma non tutti quelli ecclesiali (con riferimento precipuo a quelli appartenenti alle associazioni private non personificate) sono ecclesiastici.

⁷⁹ Circa l'utilizzazione di siffatto schema a cerchi concentrici cfr. ERDÖ, P., *Chiesa e beni temporali: i principi fondamentali del magistero del Concilio Vaticano II (cann. 1254-1256)*, in *I benitemporali della Chiesa* cit., p. 34; l'autore aggiunge che proprio la rappresentazione del diverso regime cui sono sottoposti i beni temporali, esprime in maniera immediata il principio di sussidiarietà più intenso man mano che si procede dal centro verso l'esterno, rilevante nel diritto patrimoniale canonico in genere, e in particolare nella gestione amministrativa dei beni.

4. Le res sacrae e le res pretiosae

Avendo accennato, all'inizio del lavoro e, ora, a proposito dei beni dei privati definiti '*privati tout court*', alle *res sacrae*, è opportuno un breve accenno circa il loro regime amministrativo che, in analogia a quello delle *res pretiosae*, presenta delle particolarità. Innanzitutto il regime amministrativo per le *res sacrae*, a differenza di quello previsto per le *res pretiosae* che rimane fondato, in ogni caso, sulla disciplina comune scaturente dal Libro V, sarà quello delle persone giuridiche pubbliche o private (quindi 'ecclesiastici' comprese le eccezioni riferibili solo a quelle pubbliche), delle associazioni private prive di personalità giuridica purché *recognitae* (quindi 'ecclesiali') o delle singole persone fisiche o associazioni non 'riconosciute' (*privati tout court*), a seconda che facciano o meno parte del patrimonio di una o delle altre, e comunque caratterizzato da particolari limitazioni al diritto di proprietà⁸⁰.

Le *res sacrae* consistono in quei beni, precisamente luoghi (chiese, oratori, cappelle private, santuari...) o cose (immagini, reliquie, altari...), il cui carattere sacro è da far risalire alla destinazione al culto divino realizzata per il tramite della dedicazione o benedizione liturgica⁸¹; in merito alla disciplina patrimoniale, si è già detto che questa

⁸⁰ V. AZNAR GIL, F.R., *op. cit.*, p. 62. Non tutti i beni sacri sono ecclesiastici considerato che possono appartenere a persone distinte da quelle pubbliche ecclesiastiche o anche a privati, dovendo essere qualificati, in quest'ultimo caso, come laicali seppur sottoposti a particolari limitazioni; così anche PERLASCA, A., *Il concetto di bene ecclesiastico*, cit.; p. 206, per il quale "il concetto di *res sacra* resta autonomo rispetto a quello di *bona ecclesiastica*"; circa il valore dell'elemento spirituale v. DEL GIUDICE, V., *Nozioni di diritto canonico*, Milano, 1953, p. 241-242: nelle *res sacrae* ciò che è *extra commercium* è, in forza della consacrazione, l'elemento spirituale il quale, si può dire, non rientra nel diritto di proprietà limitato soltanto al valore economico della cosa; pertanto ne discende che, seppure "nulla vieta, in via generale, che una cosa passi, con i soliti modi di trasferimento del diritto di proprietà e con le formalità e autorizzazioni prescritte, da un patrimonio all'altro" occorre che "alla prestazione economica, o d'altra specie, di una parte, non corrisponda, come uno degli elementi della controprestazione, quello spirituale connesso alla cosa".

⁸¹ Cfr. SHOUPPE, J.P., *Elementi* cit., p. 45. Si deve precisare, in forza del can. 1205, che la 'destinazione al culto divino' viene realizzata, in concreto, dalla "dedicazione o benedizione liturgica, che hanno in comune la sacralizzazione, ossia la perdita del carattere profano del bene"; inoltre, continua l'autore, la dedicazione (termine equivalente a quello di consacrazione), supponendo una destinazione stabile e permanente, è prevista solo per le chiese e gli altari, mentre la benedizione "riguarda gli oratori, le cappelle private o i luoghi sacri la cui destinazione al culto è temporanea";

dipende dalla natura del soggetto titolare anche se valgono, in virtù del loro specifico significato, delle precipue disposizioni volte ad assicurare la degna installazione, conservazione, utilizzazione, di cui sono un esempio i can. 1171⁸² e 1205 e ss. ove è sancito un particolare obbligo di trattare con reverenza i beni in oggetto, tant'è che l'Ordinario dovrà controllare che essi non vengano utilizzati per usi impropri o profani, fino a poter revocare, in caso di abuso, la stessa dedicazione o la benedizione.

In merito alle *res pretiosae*, e più in particolare alla loro definizione, il can. 1497 § 2⁸³, sotto la vigenza del *codex* del 1917, parlava di *notabilis valor* giustificandolo, poi, per ragione dell'arte, della storia o della materia. Anche nella legislazione attuale può rintracciarsi la stessa impostazione fondata su una pluralità di criteri e che emerge dai can. 1292 § 2, 1190, 1189: ne discende che sono cose preziose quei beni ecclesiastici che hanno un notevole valore per l'arte, la storia, la materia, o anche semplicemente per il culto e la venerazione rivolta loro. A conferma di come la definizione di 'bene prezioso' si incentri sulla pluralità di parametri extra-economici⁸⁴ testé citati, può osservarsi la portata del can. 1283 n. 2 il quale, relativamente all'inventario che deve essere redatto dagli amministratori all'inizio del loro incarico, fa riferimento, accanto ai beni preziosi, ai 'beni culturali' di cui ne costituiscono, più esattamente, una specie⁸⁵.

circa la distinzione tra dedicazione e benedizione, in maniera più particolareggiata, CALVI, M., *L'edificio di culto, un luogo sacro? La definizione canonica di 'luogo sacro'*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 13 (2000), p. 229 e ss.

⁸² Così il canone: "Le cose sacre, quelle cioè che sono state destinate al culto divino con la dedicazione o la benedizione, siano trattate con riverenza e non siano adoperate per usi profani o impropri, anche se sono in possesso di privati"; un'altra regola per tutelare tali beni la si ricava dal can. 1269, secondo il quale "le *res sacrae* appartenenti ad una persona giuridica pubblica non sono usucapibili da privati, ma soltanto da un'altra persona giuridica pubblica".

⁸³ Così il secondo paragrafo: "*Dicuntur sacra, quae consecratione vel benedictione ad divinum cultum destinata sunt; pretiosa, quibus notabilis valor sit, artis vel historiae vel materiae causa*".

⁸⁴ Il criterio puramente economico non è una *condicio sine qua non* ai fini della qualifica di bene prezioso anche se un valore economico è intrinseco per tutti i beni ecclesiastici proprio perché, come detto all'inizio del capitolo, si tratta comunque di beni temporali.

⁸⁵ MARTIN DE AGAR, *J.T.op. cit.*, p. 711. L'autore aggiunge che proprio in considerazione di tali ulteriori parametri, si possono valutare come beni preziosi i beni culturali di cui al can 1283, n.2, mettendo in secondo piano il valore economico intrinseco.

Circa il regime amministrativo, a differenza delle *res sacrae* che abbiamo rilevato poter essere considerate beni ecclesiastici solo se appartenenti a persone giuridiche, le *res pretiosae* costituiscono sempre una sottocategoria dei beni ecclesiastici proprio perché, se definite propriamente tali, non possono non rientrare nel patrimonio degli enti personificati⁸⁶; la loro gestione, dunque, seguirà le regole del regime comune afferente tutte le persone giuridiche (salve le poche norme speciali che si applicano solo per le persone giuridiche pubbliche), integrata da disposizioni codiciali particolari come, ad esempio, il can. 1189 il quale prescrive che l'Ordinario, a proposito del restauro e trasferimento definitivo delle immagini preziose, deve dare una licenza scritta dopo aver consultato degli esperti giacché tali lavori potrebbero comprometterne il valore storico-artistico. Per di più se trattasi di 'beni culturali' si aggiungeranno le norme di diritto concordatario, tra cui l'art. 12 dell'Accordo del 1984 ove è previsto che "atti e provvedimenti amministrativi riguardanti i beni culturali d'interesse religioso siano concordati con l'autorità ecclesiastica, nell'ambito di una ampia collaborazione tra pubblica amministrazione e terzi interessati"⁸⁷.

⁸⁶ Cfr. AZNAR GIL, F.R., *op. cit.*, p. 63. I beni preziosi costituiscono in ogni caso dei beni che risultano essere sotto l'autorità della Chiesa, o perché sono beni ecclesiastici in senso stretto o perché appartenenti a una persona giuridica privata; v. anche MOSTAZA RODRIGUEZ, A., *El nuevo derecho patrimonial* cit., p. 188.

⁸⁷ Circa la portata dell'art. 12 degli Accordi di Villa Madama v. PARLATO, V., *Tutela del patrimonio artistico delle confessioni acattoliche*, in *Studi Urbinati*, n. 45, 1992-93, Urbino, 1996, pp. 165-177 e PARLATO, V., *Tutela del patrimonio culturale delle confessioni religiose*, in *Temî di diritto ecclesiastico*, a cura di V. PARLATO, Urbino, 1998, p. 136; l'A. evidenzia come le nuove disposizioni del concordato non tolgono alla competenza statale la valutazione dell'interesse storico-artistico, ma attribuiscono alla confessione, oltre il mero interesse all'utilizzazione già riconosciuto dalla legge n. 1089 del 1939, anche quello alla loro tutela.